

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 5 GIUGNO 2024

Il giorno 5 giugno 2024, alle ore 11,00, si è riunita, in modalità video-conferenza, la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1) Parere della Commissione Arconet alle proposte di ITAS 8, 11 e 12 elaborate dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell'articolo 9, comma 16, del Decreto-legge n. 152 del 2021**
- 2) Proposta di aggiornamento del prospetto degli equilibri delle Regioni e degli enti locali del rendiconto e dei paragrafi 9.10 e 13.4 dell'allegato 4/1, concernenti il prospetto degli equilibri di bilancio e di rendiconto**
- 3) Approfondimenti riguardanti la proposta normativa che autorizza la conservazione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, in presenza di specifiche condizioni**
- 4) Primo esame della proposta delle Regioni riguardante il termine di approvazione del bilancio consolidato.**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 5 giugno 2024
MEF -RGS Presidente	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Maria Pia Monteduro	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Pier Paolo Trimarchi	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Ivana Rasi	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	assente
MEF -RGS	Andrea Taddei	assente
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente
PCM - Affari Regionali	Francesco Marcello Germanò	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	
M. Interno	Andrea Intagliata	
M. Interno	Marcello Zottola	assente

M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei conti	Luigi Di Marco	
Corte dei conti	Stefania Fusaro	assente
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Andrea Ziruolo	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Salutati i componenti della Commissione il Presidente dà inizio alla riunione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno riguardante il:

1) Parere della Commissione Arconet alle proposte di ITAS 8, 11 e 12 elaborate dallo Standard Setter Board, da rendere ai sensi dell'articolo 9, comma 16, del Decreto-legge n. 152 del 2021

Il Presidente ringrazia i componenti della Commissione che hanno partecipato, con i loro contributi, alla stesura delle bozze di parere sugli ITAS 8, 11 e 12 all'esame e precisa che, come per le precedenti occasioni, i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, componenti della Commissione ARCONET, si adoperano solo a raccogliere i pareri espressi dai componenti della Commissione ma si astengono da esprimere pareri che hanno già reso come componenti del Gruppo di consultazione.

Il Presidente della Commissione, inoltre, ricorda che i pareri saranno approvati con l'astensione, come nelle precedenti riunioni, dei rappresentanti della RGS che hanno già reso il proprio parere come componenti del Gruppo di consultazione, del rappresentante della Corte dei conti, del rappresentante ISTAT, del prof. Mussari e del dott. Di Russo.

Tutto ciò premesso, acquisito l'assenso a riportare, come nei precedenti pareri le osservazioni generali pienamente condivise e che si rafforzano con il passare del tempo, su tutti e tre i pareri all'esame, il Presidente presenta il dettaglio delle osservazioni pervenute nell'ordine sull'ITAS 8, sull'ITAS 11 e sull'ITAS 12 e, al fine di addivenire ad un testo condiviso, da inoltrare allo Standard Setter Board, invita i rappresentanti della Commissione che hanno inviato i loro contributi a illustrare, di volta in volta, le osservazioni già anticipate a tutti i componenti della Commissione in occasione della convocazione.

A conclusione delle distinte discussioni sui tre ITAS all'esame la Commissione approva i pareri rispettivamente sull'ITAS 8, sull'ITAS 11 e sull'ITAS 12 (in allegato) corretti e integrati rispetto alle proposte in esame comprensivi anche delle richieste di chiarimenti e rinvio, su specifici punti, alle linee guida per la necessità di esemplificazioni.

La Commissione prosegue i lavori con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Proposta di aggiornamento del prospetto degli equilibri delle Regioni e degli enti locali del rendiconto e dei paragrafi 9.10 e 13.4 dell'allegato 4/1, concernenti il prospetto degli equilibri di bilancio e di rendiconto

Il Presidente presenta il secondo punto all'ordine del giorno già anticipato nel corso della precedente riunione in occasione della quale i rappresentanti delle regioni hanno relazionato, a seguito di richiesta, l'esito delle verifiche sulla proposta di aggiornamento del prospetto degli equilibri, riservato alle regioni, dello schema di rendiconto, considerata la sua complessità, che

consente di evidenziare il diverso impatto delle variazioni delle attività finanziarie sull'equilibrio di parte corrente e di parte capitale.

Nella precedente riunione le regioni hanno confermato di non aver ravvisato criticità nell'elaborazione del prospetto degli equilibri e hanno proposto di prevedere che, ai fini degli impatti sull'equilibrio corrente e sull'equilibrio in conto capitale, si faccia riferimento all'equilibrio complessivo delle partite finanziarie di cui alla lettera C3, piuttosto che al saldo di cui alla lettera C1 dello stesso prospetto, in quanto il saldo delle partite finanziarie di cui alla lettera C3 rappresenta il fenomeno nella sua interezza.

Nella riunione odierna, pertanto, la proposta di modifica riguarda sia il prospetto degli equilibri a rendiconto degli enti locali che, in analogia con il prospetto riservato alle regioni, prevede che, ai fini degli impatti sull'equilibrio corrente e sull'equilibrio in conto capitale, si faccia riferimento alla lettera CV3 che, per gli enti locali rappresenta il fenomeno nella sua interezza, sia del prospetto degli equilibri a rendiconto delle Regioni, modificato come proposto dalla Regione nel corso della precedente riunione

Il punto 2) all'ordine del giorno prevede anche l'aggiornamento del principio contabile applicato 4/1 e in particolare i punti 9.10 e 13.4 che riguardano rispettivamente il prospetto degli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri.

Il rappresentante delle regioni interviene chiedendo di rinviare alla prossima riunione l'esame definitivo della proposta in esame e la Commissione accoglie la richiesta.

I lavori della Commissione a seguito del rinvio del punto 2) all'ordine del giorno proseguono, pertanto, con l'esame del terzo punto all'ordine del giorno.

3) Approfondimenti riguardanti la proposta normativa che autorizza la conservazione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, in presenza di specifiche condizioni

Il terzo punto all'ordine del giorno, a seguito degli approfondimenti delle ultime tre riunioni in merito alla possibilità di prevedere la conservazione del fondo pluriennale vincolato per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni prevede di proseguire i necessari approfondimenti al fine di concordare un parere su una eventuale proposta normativa.

Il Presidente, pertanto, invita la Commissione a presentare gli approfondimenti riguardanti l'ipotesi normativa predisposta sulla base della proposta presentata dal gruppo di lavoro dedicato ai comuni di piccole dimensioni nell'ambito delle attività di adeguamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede la possibilità, quale eccezione al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di conservare nel fondo pluriennale vincolato anche per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, in presenza di specifiche condizioni.

Nel corso della precedente riunione, la Commissione Arconet non ha ritenuto possibile, in assenza di una specifica previsione nel d.lgs. n. 36 del 2024, inserire la proposta nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, ed ha rinviato alla riunione odierna la valutazione di un eventuale intervento legislativo di recepimento della proposta.

Nell'invitare i componenti della Commissione Arconet ad esprimere le proprie osservazioni, il Presidente:

- a) ricorda che la Commissione Arconet non può proporre norme. Pertanto, l'approfondimento in corso costituisce solo un'analisi tecnica dei pro e contro della proposta normativa;
- b) segnala che l'ipotesi normativa in esame prevede l'integrazione del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023. È pertanto necessario che l'intervento legislativo non sia avviato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di adeguamento dell'allegato 4/2 al nuovo codice dei contratti.

Interviene il rappresentante dell'UPI che, nel confermare le preoccupazioni, espresse nella precedente riunione, sul rischio che la norma possa determinare ritardi nelle procedure di spesa, in contrasto con l'indirizzo espresso dal legislatore nel nuovo codice dei contratti diretto a favorire l'utilizzo di strumenti che accelerano gli appalti, evidenzia che la norma, per come è formulata, presenta il vantaggio di favorire i procedimenti di spesa sottosoglia che richiedono un'attenta valutazione delle attività di progettazione. Al fine di limitare il rischio che la norma sia applicata a procedimenti di spesa per i quali la progettazione non assume un ruolo rilevante, propone di riferire la deroga ai contratti sottosoglia di importo superiore ai € 40.000.

Il presidente condivide la proposta, osservando che la deroga sopra il limite di € 40.000 prevista dai principi contabili definiti in attuazione del precedente codice dei contratti non ha determinato segnalazioni di criticità da parte degli enti.

Interviene il rappresentante ANCI per segnalare che la proposta normativa in esame presenta il vantaggio di garantire la copertura in itinere e quindi di favorire la realizzazione dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto che richiedono articolati procedimenti di spesa. Con riferimento al limite dei € 40.000, osserva che vincoli e limiti all'applicazione della norma derivano di fatto solo dall'esplicito riferimento alla progettazione. Pertanto, non ritiene necessario introdurre limiti di natura quantitativa.

Con riferimento alle condizioni previste dall'ipotesi normativa, il rappresentante del Ministero dell'Interno segnala che la lettera b), in assenza di un chiaro riferimento al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, si presta ad applicazioni non rigorose.

Condivisa la segnalazione del Ministero dell'Interno, la Commissione Arconet, ritiene opportuno integrare la proposta in esame con l'inserimento della frase evidenziata in giallo nella lettera b) dell'ipotesi normativa, mentre la questione del limite dei € 40.000 costituisce parte integrante dell'analisi svolta dalla Commissione con riferimento alla seguente ipotesi normativa.

Ipotesi normativa:

1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: *“Fermo restando le procedure previste dall'art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:*

- a) *sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento*

b) è stata **completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.**”.

Resta inteso che tale proposta, finalizzata ad aggiornare il punto 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che sarà aggiornato con il prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, potrà essere approvata solo l'emanazione di detto DM.

La Commissione continua i lavori con l'esame del punto 4) all'ordine del giorno riguardante:

4) Primo esame della proposta delle Regioni riguardante il termine di approvazione del bilancio consolidato.

La proposta presentata dalle regioni riguarda il posticipo al 31 ottobre, dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio consolidato, del termine attualmente vigente per l'approvazione definitiva che è il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio consolidato.

L'articolo 18, comma 1, lett. c), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede infatti che le Regioni approvino il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo. L'articolo 68, comma 5, precisa inoltre che il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

Ciò premesso le regioni, a supporto della richiesta, rappresentano che le procedure di predisposizione del bilancio consolidato risultano, nel caso delle Regioni anche con riferimento ai tempi necessari per la convocazione del Consiglio Regionale, particolarmente articolate e complesse e pertanto il rinvio risulta necessario soprattutto per innalzare la qualità dei dati ivi rappresentati.

La Commissione discute sulla proposta anche considerando la possibilità di prorogare al 31 ottobre il termine per l'approvazione del bilancio consolidato e prevedere un minor lasso temporale per l'invio del bilancio consolidato alla BDAP, ad esempio, entro il 7 novembre successivo.

Fermo restando che la modifica del termine di approvazione del bilancio consolidato, in esame, necessita di un intervento normativo il rappresentante dell'UPI manifesta delle perplessità alle quali si associano anche i rappresentanti dell'Anci che per gli enti locali non ravvedono particolari criticità dell'attuale termine, ma chiedono di conoscere, per completezza di analisi, indicazioni sul rispetto del termine di approvazione dei bilanci consolidati degli enti locali negli ultimi anni.

Le perplessità principalmente riguardano la prevista adozione della contabilità economico patrimoniale a base accrual, di cui alla riforma 1.15 del PNRR, e il ritardo con il quale si potrà disporre delle informazioni consolidate anche con riferimento alle necessità di finanza pubblica.

Ritengono, per quanto rappresentato, necessari ulteriori approfondimenti e chiedono il rinvio dell'esame del punto 4) all'ordine del giorno.

Il rappresentante del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si associa alle manifestate perplessità pur consapevole delle difficoltà degli enti ma ricordando che proprio la riforma 1.15 del PNRR richiamata farà assumere al bilancio consolidato una valenza ancora maggiore.

La Commissione, pertanto, a conclusione della discussione, decide di rinviare l'esame del punto 4) alla prossima riunione per consentire i necessari approfondimenti richiesti e valutare anche la ragionevolezza del nuovo termine proposto.

Prima di chiudere la riunione, si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è convocata il 19 giugno 2024 e la successiva sarà convocata il giorno 17 luglio 2024.

La riunione termina alle ore 12,44

ALLEGATO**COMMISSIONE ARCONET**

OGGETTO: *ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività* - Parere ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, comunica le proprie osservazioni nello schema di seguito riportato.

Tali osservazioni sono state condivise all'unanimità nel corso della riunione dell'8 maggio 2024, con l'astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, dell'ISTAT, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide Di Russo.

Osservazioni di carattere generale per il Comitato direttivo

La Commissione Arconet ribadisce le proprie preoccupazioni sul processo di attuazione della Riforma Accrual che ad oggi:

- *non consente di avviare la sperimentazione/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;*
- *non prevede formazione organizzata con modalità condivise con i rappresentanti degli enti territoriali;*
- *non permette l'adeguamento dei sistemi informativi degli enti nei tempi necessari per l'avvio della fase pilota il 1° gennaio 2025.*

In occasione del primo parere reso ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardante il quadro concettuale, la Commissione aveva segnalato di non essere pregiudizialmente contraria alla Riforma Accrual, la cui attuazione richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e del dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, con l'obiettivo di garantire:

- *la sperimentazione della riforma;*
- *la formazione degli operatori;*
- *una semplificazione del sistema contabile complessivo.*

In assenza di indicazioni sui tempi e le modalità di attuazione della Riforma Accrual la Commissione Arconet proseguirà l'esame degli ITAS e continuerà a dare il proprio contributo alla definizione degli standard nello spirito di leale collaborazione, ritenendo necessario rappresentare le competenze e le sensibilità degli enti territoriali. Al fine di superare tale criticità, i rappresentanti degli enti territoriali propongono un nuovo incontro con il Comitato direttivo della Struttura di governance della Riforma.

ITAS 8 – Riduzione di valore delle attività (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
Finalità	
<p>I Il presente standard disciplina le procedure che un'amministrazione pubblica deve applicare per stabilire se un'attività ha subito una riduzione di valore e per rilevare tale riduzione di valore.</p> <p>Definisce, inoltre, quando un'amministrazione deve ripristinare il valore di un'attività che ha subito una precedente svalutazione.</p> <p>Stabilisce, infine, gli obblighi di informazione integrativa.</p> <p>Nel prosieguo il termine attività, salvo diversa specificazione, è da intendere come attività patrimoniale.</p>	
Definizioni	
<p>2 I termini seguenti vengono usati nel presente standard con i significati indicati:</p>	
<p>Le attività generatrici di flussi di cassa sono attività patrimoniali detenute con l'obiettivo primario di generare benefici economici.</p>	
<p>Le attività non generatrici di flussi di cassa sono tutte le attività patrimoniali diverse dalle attività generatrici di flussi di cassa.</p>	
<p>I costi di dismissione sono i costi direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, diversi dagli oneri finanziari e dalle imposte sul reddito.</p>	

<p>Il valore di mercato al netto dei costi di vendita è il valore al quale un'attività potrebbe essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione, dedotti i costi di dismissione.</p>	
<p>Un mercato attivo è un mercato che presenta tutte le seguenti condizioni: a) i beni negoziati sul mercato sono omogenei; b) in ogni momento sono di regola presenti compratori e venditori; e c) i prezzi sono disponibili al pubblico.</p>	
<p>Una riduzione di valore è una perdita nei benefici economici futuri o nel potenziale di servizio di un'attività, che rende il valore recuperabile di un'attività inferiore rispetto al suo valore contabile.</p>	
<p>Una unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività, detenute con l'obiettivo primario di ottenere benefici economici, il cui utilizzo genera flussi di cassa netti ampiamente indipendenti dai flussi di cassa netti generati da altre attività o gruppi di attività.</p>	<p>Cosa si intende per gruppo di attività? Al punto 40: Non è chiaro se è l'unità che ingloba un numero di attività o sia il dettaglio dell'attività I paragrafi da 41 a 48 contengono le disposizioni per identificare l'unità generatrice di flussi di cassa cui un'attività appartiene nonché per determinare il valore contabile e rilevare la svalutazione dell'unità generatrice di flussi di cassa e dell'avviamento. Invece nei paragrafi 49 e 50 si parla di svalutazione di attività (non di unità)</p>
<p>Il valore d'uso di un'attività (o di un'unità) generatrice di flussi di cassa è il valore attuale dei flussi di cassa netti attesi che si prevede deriveranno dall'uso continuativo di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa, incluso il valore netto ottenibile dalla dismissione dell'attività al termine della sua vita utile.</p>	
<p>Il valore d'uso di un'attività non generatrice di flussi di cassa è il valore attuale del potenziale di servizio residuo dell'attività, incluso l'eventuale valore netto ottenibile dalla dismissione dell'attività al termine della sua vita utile.</p>	

Il valore recuperabile di un'attività, o di un'unità generatrice di flussi di cassa, è il maggiore tra il suo valore di mercato al netto dei costi di vendita e il suo valore d'uso.	
--	--

<p>La vita utile è:</p> <p>a) il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile dall'amministrazione; ovvero</p> <p>b) la quantità di prodotti o unità simili che l'amministrazione si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.</p>	<p>Si suggerisce di definire, con opportune esemplificazioni nelle linee guida, come tradurre in termini temporali b) la quantità di prodotti o unità simili che l'amministrazione si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività</p>
<p>Ambito di applicazione</p>	
<p>3 L'amministrazione che redige il bilancio di esercizio applica il presente standard alla contabilizzazione delle riduzioni di valore delle attività, fatta eccezione per:</p> <p>a) le rimanenze (ITAS 10 - <i>Rimanenze</i>);</p> <p>b) i lavori in corso su ordinazione (ITAS 9 – <i>Ricavi e proventi</i>);</p> <p>c) le attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ITAS 11 - <i>Strumenti finanziari</i>;</p> <p>d) gli investimenti immobiliari valutati al <i>valore di mercato</i> (ITAS 4 - <i>Immobilizzazioni materiali</i>);</p> <p>e) le attività da imposte differite;</p> <p>f) le attività derivanti da benefici per i dipendenti (ITAS 15 - <i>Benefici per i dipendenti</i>);</p> <p>g) le attività biologiche connesse all'attività agricola, che sono valutate al <i>valore di mercato</i> dedotti i costi di vendita (ITAS 4 - <i>Immobilizzazioni materiali</i>);</p> <p>h) i costi di acquisizione differiti e le attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore in contratti assicurativi; e</p> <p>i) le altre attività per le quali la contabilizzazione delle svalutazioni è disciplinata da altro ITAS.</p>	

<p>4 L'amministrazione applica il presente standard alla contabilizzazione delle riduzioni di valore delle partecipazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'ITAS 11 – <i>Strumenti finanziari</i>, ossia:</p> <p>a) partecipazioni in controllate, secondo la definizione dell'ITAS 12 - <i>Bilancio consolidato</i>;</p> <p>b) partecipazioni in collegate, secondo la definizione dell'ITAS 14 - <i>Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto</i>; e</p> <p>c) accordi di tipo <i>joint</i>, secondo la definizione dell'ITAS 14 - <i>Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto</i>.</p>	
<p>Attività generatrici e non generatrici di flussi di cassa</p>	
<p>5 Un'attività generatrice di flussi di cassa è detenuta con l'obiettivo primario di generare benefici economici. Detenere un'attività al fine di generare benefici economici significa che l'amministrazione intende generare flussi di cassa netti positivi dall'impiego dell'attività (o dell'unità generatrice di flussi di cassa di cui l'attività è parte), che riflettono il rischio connesso alla detenzione dell'attività stessa.</p> <p>Un'attività può essere detenuta con l'obiettivo primario di generare benefici economici anche se tale obiettivo in un determinato esercizio non è conseguito. Analogamente, è possibile che in un determinato esercizio un'attività non generatrice di flussi di cassa generi benefici economici.</p>	

<p>6 Dati gli obiettivi generali delle amministrazioni pubbliche si presume che le attività non siano detenute con l'obiettivo primario di generare benefici economici.</p> <p>In alcuni casi può non essere chiaro se un'attività è detenuta con l'obiettivo principale di erogare servizi o di generare benefici economici. In tali casi è necessario valutare la significatività dei flussi di cassa. A tale scopo l'amministrazione definisce ed esplicita propri criteri di qualificazione, in coerenza con il presente standard.</p>	<p>La formulazione del primo periodo necessita di chiarimenti perché appare, ad una prima lettura, non pienamente congruente nella relazione tra gli obiettivi generali della PA e la generazione di benefici economici delle attività, e nello stesso senso anche i periodi successivi. Si propone, eventualmente, l'eliminazione del primo periodo.</p>
<p>7 Ai fini dell'applicazione del presente standard, l'avviamento è considerato un'attività generatrice di flussi di cassa. Poiché l'avviamento non genera benefici economici indipendentemente da altre attività, l'eventuale riduzione di valore deve essere verificata nell'ambito di una o più unità generatrici di flussi di cassa.</p>	<p>La formulazione necessita di chiarimenti ed esemplificazioni nelle linee guida.</p>
<p>Identificazione di un'attività che può aver subito una riduzione di valore</p>	
<p>8 Un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile.</p>	
<p>9 Alla data di chiusura dell'esercizio l'amministrazione valuta se esistano indicazioni sulla base delle quali si possa ritenere che un'attività abbia subito una riduzione di valore. In tale circostanza l'amministrazione stima il valore recuperabile dell'attività e lo confronta con il valore contabile della stessa.</p> <p>Nel caso in cui emergano indicazioni di una riduzione di valore, l'amministrazione effettua la verifica della riduzione di valore in qualsiasi momento durante l'esercizio.</p>	

<p>10 Indipendentemente dal fatto che vi siano indicazioni di una possibile riduzione di valore, l'amministrazione deve verificare annualmente il valore recuperabile delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immobilizzazioni immateriali con una vita utile indefinita; b) immobilizzazioni immateriali che non siano ancora disponibili all'uso; c) avviamento rilevato a seguito di un'aggregazione del settore pubblico secondo quanto previsto dai paragrafi da 44 a 47. <p>Per le immobilizzazioni immateriali rilevate nel corso dell'esercizio, la verifica è effettuata entro la fine dello stesso.</p>	<p>E' necessario chiarire il significato del termine "annualmente" anche rispetto a quanto contenuto al primo periodo.</p> <p>Si deduce che la verifica del valore recuperabile è sempre obbligatoria solo per le attività immateriali?</p> <p>Mentre nel caso di altre attività (incluso i cespiti) si procede solo se vi sono indicazioni di una possibile perdita di valore?</p> <p>Si suggerisce di spiegarlo meglio, dicendo che il c.d. impairment test non è obbligatorio per i cespiti e si procede alla svalutazione se e solo se la riduzione di valore appare evidente. Ad esempio nelle Linee Guida?</p>
---	--

<p>I 1 Nel valutare se esistano indicazioni che un'attività non generatrice di flussi di cassa abbia subito una riduzione di valore, l'amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:</p> <p><i>Fonti di informazione esterne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) drastica diminuzione, o cessazione, della domanda o della necessità dei servizi erogati tramite l'attività; b) significativi cambiamenti durevoli, con effetto negativo sull'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell'ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche nel quale l'amministrazione opera; <p><i>Fonti di informazione interne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) evidenze del deterioramento fisico dell'attività; b) significativi cambiamenti durevoli, con effetto negativo sull'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l'attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali il cessato utilizzo dell'attività, piani di cessazione o di ristrutturazione del settore al quale l'attività appartiene, o piani di dismissione anticipata dell'attività rispetto alla data precedentemente prevista, nonché la fissazione di una vita utile definita per un'attività precedentemente considerata a vita utile indefinita; c) decisione di interrompere la realizzazione dell'attività prima che essa sia completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e d) evidenze da informazioni interne che i servizi erogati tramite l'attività sono, o saranno, notevolmente inferiori al previsto, per quantità o qualità. 	
<p>I 2 Nel valutare se esistano indicazioni che un'attività generatrice di flussi di cassa abbia subito una riduzione di valore, l'amministrazione considera</p>	

almeno le seguenti indicazioni:

Fonti di informazione esterne

-) significativa diminuzione del valore di mercato dell'attività durante l'esercizio, più di quanto fosse prevedibile per effetto del decorso del tempo o del normale utilizzo dell'attività;
-) significativi cambiamenti, con effetto negativo sull'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'amministrazione opera o nel mercato al quale l'attività è dedicata;
-) aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti nel corso dell'esercizio, e probabilità che tali incrementi influenzino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività, riducendo in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività stessa.

Fonti di informazione interne

- a) evidenze dell'obsolescenza o del deterioramento fisico dell'attività;
-) cambiamenti significativi, con effetto negativo sull'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio, o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l'attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali il cessato utilizzo dell'attività, piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, o piani di dismissione dell'attività prima della data precedentemente prevista, nonché la fissazione di una vita utile definita per un'attività precedentemente considerata a vita utile indefinita;
-) decisione di interrompere la realizzazione dell'attività prima che essa sia completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e
- d) evidenze da informazioni interne che i benefici economici ritraibili da un'attività sono, o saranno, inferiori al previsto.

<p>I3 Se esistono indicazioni della riduzione di valore di un'attività, ciò può segnalare la necessità che a) la vita utile residua, b) il metodo di ammortamento, o c) il valore residuo dell'attività siano riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nell'ITAS applicabile all'attività di cui trattasi, anche se non si procede a rilevare una riduzione di valore dell'attività stessa.</p>	
<p>Determinazione del valore recuperabile</p>	
<p>I4 Il valore recuperabile è il maggiore tra il valore di mercato dell'attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d'uso. L'attività non ha subito una riduzione di valore se anche uno solo tra i due suddetti valori risulta superiore al valore contabile. Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di mercato al netto dei costi di vendita in un modo che rispetti i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio, il valore recuperabile è pari al valore d'uso dell'attività.</p>	
<p>I5 Per le attività generatrici di flussi di cassa, il valore recuperabile è calcolato con riferimento a una singola attività. Se la singola attività non è in grado di generare flussi di cassa netti ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività, il valore recuperabile è riferito all'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'attività appartiene, a meno che: a) il valore di mercato della singola attività al netto dei costi di vendita sia superiore al valore contabile; o b) il valore d'uso della singola attività possa essere stimato prossimo al suo valore di mercato al netto dei costi di vendita così come determinato secondo le indicazioni di cui al par. 17.</p>	<p>Al punto 17 si parla però di valore di mercato mentre ai punti 19 e 24 si parla di valore d'uso per attività non generatrici di flussi di cassa e attività generatrici di flussi di cassa che non appaiono coordinati con la lettera b)</p>
<p>Determinazione del valore recuperabile di un'immobilizzazione immateriale con una vita utile indefinita</p>	

<p>16 Il paragrafo 10 dispone che un'immobilizzazione immateriale con vita utile indefinita sia sottoposta annualmente a verifica per riduzione di valore confrontandone il valore contabile con il valore recuperabile. Nella verifica è tuttavia possibile utilizzare il più recente calcolo dettagliato del valore recuperabile dell'attività effettuato in esercizi precedenti, a condizione che tutti i seguenti criteri siano soddisfatti:</p> <p>a) qualora l'immobilizzazione immateriale sia sottoposta a verifica per riduzione di valore come parte dell'unità generatrice di flussi di cassa a cui appartiene, le attività e le passività che compongono l'unità non sono variate significativamente rispetto al calcolo più recente del valore recuperabile;</p> <p>b) il calcolo più recente del valore recuperabile ha avuto come risultato un valore significativamente superiore al valore contabile dell'attività; e</p> <p>c) sulla base di un'analisi dei fatti intervenuti e delle circostanze modificate successivamente al più recente calcolo del valore recuperabile, la probabilità che una nuova determinazione del valore recuperabile sia inferiore al valore contabile è remota.</p>	<p>E' necessario chiarire il significato del termine "annualmente" anche rispetto a quanto contenuto al paragrafo 10.</p>
<p>Valore di mercato al netto dei costi di vendita</p>	
<p>17 La migliore evidenza del valore di mercato di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione.</p> <p>Se non esiste un accordo vincolante di vendita, ma l'attività è scambiata in un mercato attivo, il valore di mercato corrisponde al prezzo di mercato dell'attività. Il prezzo di mercato da prendere a riferimento è quello corrente.</p> <p>Se non è disponibile il prezzo corrente, il valore di mercato può essere determinato sulla base del prezzo di una recente transazione, purché tra la data della transazione e quella in cui è effettuata la stima non siano intervenuti cambiamenti significativi del contesto economico.</p>	

<p>Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per l'attività, il valore di mercato è determinato in base alle informazioni disponibili che meglio riflettano l'ammontare che l'amministrazione potrebbe ottenere, alla data di chiusura dell'esercizio, dalla dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare questo ammontare si considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate nello stesso settore.</p>	
<p>18 Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore di mercato sono sottratti i costi di vendita. Per determinare i costi di vendita da sottrarre al valore di mercato si considerano tutti i costi di dismissione dell'attività che non siano già stati rilevati come passività. Sono compresi tutti i costi relativi alla vendita e quelli incrementali necessari per portare l'attività nella condizione di essere venduta. Sono esclusi i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nell'ITAS 15 - <i>Benefici per i dipendenti</i>) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione di un'unità operativa conseguenti alla dismissione di un'attività.</p>	<p>Si suggerisce di presentare esemplificazioni del paragrafo 18 nelle linee guida.</p>
<p>Valore d'uso di un'attività non generatrice di flussi di cassa</p>	
<p>19 Il valore d'uso di un'attività non generatrice di flussi di cassa è il valore attuale del suo potenziale di servizio residuo, incluso l'eventuale valore netto ottenibile dalla dismissione dell'attività al termine della sua vita utile. Il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un'attività è determinato usando il criterio più appropriato tra quelli identificati ai paragrafi da 20 a 22.</p>	<p>E' necessario fornire nelle linee guida esempi di calcolo del valore attuale del potenziale di servizio residuo, incluso il valore netto ottenibile dalla dismissione dell'attività.</p>
<p><i>Criterio del costo di sostituzione ammortizzato</i></p>	
<p>20 Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un'attività è determinato come il costo di sostituzione ammortizzato dell'attività stessa.</p>	<p>E' necessario chiarire con esempi i concetti di potenziale di servizio lordo e di costo di sostituzione ammortizzato.</p>

<p>Il costo di sostituzione è il costo da sostenere per garantire lo stesso potenziale di servizio lordo. Un'attività può essere sostituita con un'attività identica o con un'attività diversa capace di garantire lo stesso potenziale di servizio lordo. Il costo di sostituzione è il costo minimo che l'amministrazione dovrebbe sostenere per sostituire il potenziale di servizio di un'attività (comprensivo del valore che l'amministrazione otterrà dall'alienazione dell'attività al termine della sua vita utile) alla data di chiusura dell'esercizio, ed è pari al minore tra il costo di sostituzione con una attività identica e il costo di sostituzione con una attività diversa ma capace di garantire lo stesso potenziale di servizio lordo. Il costo di sostituzione ammortizzato è pari al costo di sostituzione, come sopra determinato, dedotto l'ammortamento accumulato, calcolato in modo da riflettere il potenziale di servizio dell'attività già consumato o dissipatosi.</p>	
<p><i>Criterio del costo di ripristino</i></p>	
<p>21 Questo criterio è applicabile quando un'attività è danneggiata. In tal caso il costo di ripristino è il costo da sostenere per ripristinare il potenziale di servizio dell'attività al livello antecedente al danneggiamento. Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un'attività è determinato sottraendo il costo di ripristino dal costo di sostituzione ammortizzato dell'attività prima del danneggiamento, determinato come al paragrafo 20.</p>	
<p><i>Criterio delle unità di servizio</i></p>	
<p>22 Secondo questo criterio, il valore attuale del potenziale di servizio residuo di un'attività è determinato riducendo il costo di sostituzione ammortizzato dell'attività prima della riduzione di valore per adeguarlo al numero ridotto delle unità di servizio attese a seguito della riduzione di valore. Il costo di sostituzione ammortizzato del potenziale di servizio residuo</p>	<p>Non risulta chiara la frase “ per adeguarlo al numero ridotto delle unità di servizio attese a seguito della riduzione di valore”: sarebbero utili esemplificazioni e chiarimenti: le “unità di servizio” attese sono le utilità che l'attività rende e che quindi sono ridotte a seguito della riduzione di valore della medesima? Si fa rinvio a quanto detto al paragrafo 20.</p>

dell'attività prima della riduzione di valore è determinato come al paragrafo 20.	
<i>Scelta del criterio</i>	
<p>23 La scelta del criterio più appropriato per la determinazione del valore d'uso dipende dalla disponibilità dei dati e dalla natura della riduzione di valore:</p> <p>a) le riduzioni di valore identificate a seguito di cambiamenti significativi e durevoli nell'ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche, sono di norma determinate applicando il criterio del costo di sostituzione ammortizzato o il criterio delle unità di servizio;</p> <p>b) le riduzioni di valore identificate a seguito di durevoli cambiamenti nella misura o nelle modalità di utilizzo dell'attività, incluse quelle identificate a seguito della drastica riduzione o della cessazione della domanda, sono anch'esse di norma determinate applicando il criterio del costo di sostituzione ammortizzato o il criterio delle unità di servizio; e</p> <p>c) le riduzioni di valore identificate a seguito di deterioramento fisico sono di norma determinate applicando il criterio del costo di ripristino o il criterio del costo di sostituzione ammortizzato.</p>	Si fa rinvio a quanto detto in precedenza.
Valore d'uso di un'attività generatrice di flussi di cassa	
<p>24 La determinazione del valore d'uso di un'attività generatrice di flussi di cassa tiene conto dei seguenti elementi:</p> <p>a) la stima dei flussi di cassa netti futuri che l'amministrazione si aspetta di ottenere dall'attività;</p> <p>b) le aspettative in merito alle possibili variazioni nell'ammontare o nei tempi dei flussi di cassa netti futuri;</p> <p>c) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso di interesse corrente in assenza di rischio desumibile dal mercato;</p> <p>d) il premio per la rischiosità insita nell'attività; e</p> <p>e) altri fattori, quali la mancanza di liquidità, che gli operatori di mercato</p>	Si rendono necessarie chiarificazioni ed esempi nelle linee guida con particolare riferimento alla lettera e) del paragrafo.

<p>considererebbero nella valutazione dei flussi di cassa netti futuri che l'amministrazione si aspetta di ottenere dall'attività.</p>	
<p>25 La stima del valore d'uso di un'attività generatrice di flussi di cassa comporta le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stima dei flussi di cassa netti futuri che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale; e b) applicazione a tali flussi di cassa netti futuri del tasso di attualizzazione appropriato. <p>Gli elementi identificati nel paragrafo 24 possono contribuire alla stima tanto dei flussi di cassa netti futuri quanto del tasso di attualizzazione. Qualunque sia l'approccio adottato dall'amministrazione per tenere conto delle aspettative sulle possibili variazioni nel valore o nella tempistica dei flussi di cassa netti futuri, la stima deve riflettere il valore attuale dei flussi di cassa netti futuri attesi, ossia la media ponderata di tutte le possibili variazioni.</p>	<p>Si rendono necessarie esemplificazioni soprattutto in relazione all'ultimo periodo del paragrafo.</p>
<p>26 Nella valutazione del valore d'uso l'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) basa le proiezioni dei flussi di cassa su presupposti ragionevoli e dimostrabili, che riflettano la migliore stima delle condizioni economiche che esisteranno nell'arco della vita utile residua dell'attività. Nel fare questo, si attribuisce maggiore importanza alle evidenze provenienti dall'esterno; b) basa le proiezioni dei flussi di cassa sui più recenti documenti di previsione, escludendo gli eventuali flussi di cassa futuri in entrata o in uscita che si stima deriveranno da future ristrutturazioni o miglorie dell'attività. Le proiezioni basate sui documenti di previsione coprono un periodo massimo di cinque anni, salvo che sia giustificabile un arco temporale superiore; e c) stima le proiezioni dei flussi di cassa per gli esercizi successivi a quelli coperti dai più recenti documenti di previsione mediante estrapolazione di proiezioni fondate sugli stessi documenti, applicando per gli anni 	

<p>successivi un tasso di crescita fisso o decrescente, salvo che sia giustificabile l'uso di un tasso crescente. Il tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine delle produzioni, dei settori, dello Stato o degli Stati in cui l'amministrazione opera, o dei mercati nei quali l'attività è utilizzata, salvo che sia giustificabile l'uso di un tasso superiore.</p>	
<p>27 Le stime dei flussi di cassa futuri includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le proiezioni dei flussi in entrata generati dall'uso continuativo dell'attività; b) le proiezioni dei flussi in uscita necessari per generare i flussi in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti all'attività, o a questa allocati in base a un criterio ragionevole e coerente; e c) i flussi di cassa netti che saranno ricevuti (o pagati) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile. 	
<p>28 Le stime dei flussi di cassa futuri e il tasso di attualizzazione riflettono ipotesi coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale. Pertanto, se il tasso di attualizzazione include l'effetto degli aumenti dei prezzi dovuto all'inflazione generale, i flussi di cassa netti futuri sono stimati al loro valore nominale. Al contrario, se il tasso di attualizzazione esclude l'effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all'inflazione generale, i flussi di cassa netti futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici futuri aumenti o diminuzioni dei prezzi).</p>	<p>Si rendono necessarie esemplificazioni sull'applicazione del paragrafo 28.</p>
<p>29 I flussi di cassa netti futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle condizioni attuali delle attività stesse. Le stime dei flussi di cassa futuri non includono gli effetti attesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una futura ristrutturazione per la quale l'amministrazione non si è ancora impegnata; o 	

b) il miglioramento del rendimento dell'attività.	
<p>30 Quando l'amministrazione si impegna ad effettuare una ristrutturazione, è probabile che alcune attività ne siano interessate. In tal caso:</p> <p>a) per determinare il valore d'uso dell'attività, le stime dei flussi di cassa futuri in entrata e in uscita riflettono i risparmi e gli altri benefici economici derivanti dalla ristrutturazione (sulla base dei più recenti documenti preventivi); e</p> <p>b) le stime dei flussi di cassa in uscita per la ristrutturazione sono accantonate in un fondo per spese di ristrutturazione secondo quanto previsto dall'ITAS 13 - <i>Fondi, passività potenziali e attività potenziali</i>.</p>	Sarebbe utile comprendere, con esempi, gli effetti dell'accantonamento al fondo per spese di ristrutturazione sulla valutazione del valore d'uso dell'attività.
<p>31 Le stime dei flussi di cassa includono i flussi di cassa in uscita necessari a mantenere al livello attuale i benefici economici che ci si attende derivino dall'attività.</p> <p>Quando un'unità generatrice di flussi di cassa è formata da più attività, tutte essenziali per il normale funzionamento dell'unità, aventi vite utili differenti, la sostituzione delle attività con vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell'unità ai fini della stima dei flussi di cassa futuri associati all'unità stessa.</p> <p>Analogamente, quando una singola attività include componenti con vite utili differenti, la sostituzione dei componenti con vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell'attività ai fini della stima dei futuri flussi di cassa generati dall'attività stessa.</p>	Il paragrafo necessita di esempi chiarificatori soprattutto nel caso della presenza di unità con vite utili più brevi.
<p>32 Le stime dei flussi di cassa futuri non includono:</p> <p>a) i flussi in entrata o in uscita derivanti da operazioni di finanziamento;</p> <p>o</p> <p>b) incassi o pagamenti di imposte sul reddito.</p>	
<p>33 La stima dei flussi di cassa netti da ricevere (o da pagare) per la dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile è pari all'importo che l'amministrazione si aspetta di ottenere (corrispondere) per la</p>	

dismissione dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, al netto dei costi stimati di dismissione.	
<i>Flussi di cassa futuri in valuta estera</i>	
34 I flussi di cassa netti futuri sono stimati nella valuta nella quale saranno generati e, quindi, attualizzati utilizzando un tasso appropriato a tale valuta. Il valore attuale è successivamente convertito utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di determinazione del valore d'uso.	
<i>Tasso di attualizzazione</i>	
35 Il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte e riflette le valutazioni correnti di mercato in merito a: a) il valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso di interesse corrente in assenza di rischio; e b) i rischi specifici dell'attività che non siano già stati incorporati nella stima dei flussi di cassa netti futuri.	
Rilevazione e determinazione di una svalutazione	
36 Quando il valore recuperabile di un'attività è inferiore al suo valore contabile, quest'ultimo è allineato al valore recuperabile mediante la rilevazione di una svalutazione.	
37 La svalutazione è immediatamente imputata al conto economico dell'esercizio. Se l'attività è stata oggetto di una precedente rivalutazione in applicazione di un altro ITAS, la svalutazione è trattata come una diminuzione di precedenti rivalutazioni, secondo la disciplina di tale ITAS.	
38 Quando la riduzione di valore eccede il valore contabile dell'attività cui si riferisce, l'amministrazione svaluta integralmente l'attività. Rileva inoltre una passività se ciò è richiesto da un altro ITAS.	
39 A seguito della svalutazione, il piano di ammortamento è modificato	

<p>al fine di ripartire sistematicamente il nuovo valore contabile dell'attività, al netto del suo eventuale valore residuo, lungo la residua vita utile dell'attività stessa.</p>	
<p>Unità generatrici di flussi di cassa e avviamento</p>	
<p>40 I paragrafi da 41 a 48 contengono le disposizioni per identificare l'unità generatrice di flussi di cassa cui un'attività appartiene nonché per determinare il valore contabile e rilevare la svalutazione dell'unità generatrice di flussi di cassa e dell'avviamento.</p>	
<p>Identificazione dell'unità generatrice di flussi di cassa</p>	
<p>41 Se esiste una qualsiasi indicazione che un'attività generatrice di flussi di cassa abbia subito una riduzione di valore, ma non è possibile determinarne il valore recuperabile, l'amministrazione determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa cui l'attività appartiene mediante la stima del suo valore d'uso.</p>	<p>Si suggerisce di chiarire chiarito il rapporto tra unità ed attività anche se poi si comprende il senso leggendo il punto 48.</p>
<p>42 Le unità generatrici di flussi di cassa sono identificate con criteri costanti nel tempo, a meno che il cambiamento sia giustificato.</p>	
<p>43 Il valore contabile di un'unità generatrice di flussi di cassa è determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il suo valore recuperabile. Detto valore contabile:</p> <p>a) include il valore contabile delle sole attività che possono essere attribuite direttamente, o allocate in base a un criterio ragionevole e coerente, all'unità generatrice di flussi di cassa e che genereranno flussi di cassa futuri in entrata utilizzati nel determinare il valore d'uso dell'unità generatrice di flussi di cassa; e</p> <p>b) non include il valore contabile di alcuna passività, salvo che non sia possibile determinare il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi</p>	<p>Si suggerisce di formulare esempi di applicazione del paragrafo soprattutto in riferimento alla lettera b).</p>

<p>di cassa senza tenere conto di tali passività.</p> <p>Quest'ultimo caso si può verificare se la dismissione di un'unità generatrice di flussi di cassa richiede che il compratore si accoli una passività. In tale circostanza il valore di mercato al netto dei costi di dismissione (o il flusso di cassa stimato derivante dalla dismissione finale) dell'unità generatrice di flussi di cassa è pari al prezzo di vendita delle attività dell'unità generatrice di flussi di cassa e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione.</p>	
<p>Allocazione dell'avviamento alle unità generatrici di flussi di cassa</p>	
<p>44 L'avviamento rilevato in un'aggregazione del settore pubblico è un'attività che rappresenta i benefici economici futuri derivanti da altre attività acquisite che non sono identificate individualmente e rilevate separatamente. L'avviamento non genera flussi di cassa in entrata, o riduzioni dei flussi di cassa in uscita, indipendentemente da altre attività o gruppi di attività, e spesso contribuisce ai flussi di cassa di più unità generatrici di flussi di cassa. Talvolta l'avviamento non può essere allocato a singole unità generatrici di flussi di cassa, ma solo a più unità generatrici di flussi di cassa.</p>	<p>La definizione di aggregazione è necessario che sia chiarita come fatto in Itas precedenti. Nel contempo si rendono necessari esempi di applicazione soprattutto in riferimento all'allocazione dell'avviamento a più unità generatrici di flussi di cassa e non a singole unità generatrici di flussi di cassa.</p>
<p>45 Al fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un'aggregazione del settore pubblico è allocato, a partire dalla data di acquisizione, ad una o più unità generatrici di flussi di cassa dell'acquirente, che si prevede beneficeranno delle sinergie dell'aggregazione, indipendentemente dal fatto che altre attività o passività dell'acquisita siano assegnate a tali unità.</p>	<p>La particolare complessità del paragrafo necessita di esempi applicativi e chiarificatori.</p>
<p>46 Se l'allocazione iniziale dell'avviamento acquisito in un'aggregazione del settore pubblico non può essere completata prima della fine dell'esercizio in cui è effettuata l'acquisizione, tale allocazione iniziale sarà completata entro la fine dell'esercizio successivo.</p>	
<p>47 Se la contabilizzazione iniziale di un'acquisizione può essere</p>	

<p>determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui è effettuata l'aggregazione, l'acquirente:</p> <p>a) contabilizza l'acquisizione utilizzando tali valori provvisori; e b) rileva eventuali rettifiche a tali valori provvisori a seguito del completamento della contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data di acquisizione.</p>	
<p>Svalutazione di una unità generatrice di flussi di cassa</p>	
<p>48 Quando il valore recuperabile di una unità generatrice di flussi di cassa è inferiore al suo valore contabile, si rileva una svalutazione.</p> <p>La svalutazione è allocata in riduzione del valore contabile delle attività generatrici di flussi di cassa costituenti l'unità, nel seguente ordine:</p> <p>a) innanzi tutto, si riduce il valore contabile di qualsiasi avviamento allocato all'unità generatrice di flussi di cassa; b) successivamente, la svalutazione è allocata alle altre attività dell'unità in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'unità.</p> <p>La quota di svalutazione allocata a ciascuna attività è trattata come una svalutazione di tale attività e rilevata in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 37 e seguenti.</p>	
<p>49 Nell'allocare una svalutazione alle singole attività secondo quanto previsto dal paragrafo 48, il valore contabile di un'attività non deve essere ridotto al di sotto del maggiore tra:</p> <p>a) il valore di mercato al netto dei costi di vendita (se determinabile); b) il valore d'uso (se determinabile); e c) zero.</p> <p>La quota parte di svalutazione che sarebbe stata altrimenti imputata all'attività è allocata proporzionalmente alle altre attività generatrici di flussi di cassa facenti parte dell'unità.</p>	<p>Unità o attività o unità come raggruppamento di attività?? Il titolo parla di unità</p>

<p>50 Qualora un'attività non generatrice di flussi di cassa contribuisca a un'unità generatrice di flussi di cassa, una quota parte del valore contabile della prima è attribuita al valore contabile della seconda, prima che venga stimato il valore recuperabile di quest'ultima. Il valore contabile dell'attività non generatrice di flussi di cassa dovrà riflettere tutte le svalutazioni alla data di chiusura dell'esercizio, determinate secondo le disposizioni di questo ITAS.</p>	<p>Unità o attività o unità come raggruppamento di attività?? Il titolo parla di unità</p>
<p>51 Se il valore recuperabile di una specifica attività non può essere determinato:</p> <p>a) si rileva una svalutazione se il valore contabile di tale attività è più elevato del maggiore tra il valore di mercato al netto dei costi di vendita e i risultati delle procedure di ripartizione descritte nei paragrafi da 48 a 49; e</p> <p>b) non si rileva alcuna svalutazione se la connessa unità generatrice di flussi di cassa non ha subito una riduzione di valore. Questa disciplina si applica anche se il valore di mercato al netto dei costi di vendita dell'attività è inferiore al suo valore contabile.</p>	<p>Unità o attività o unità come raggruppamento di attività?? Il titolo parla di unità</p> <p>Si rendono necessarie esemplificazioni applicative.</p>
<p>52 Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 48 e seguenti, si rileva una passività per qualsiasi importo residuo di una svalutazione dell'unità generatrice di flussi di cassa se, e solo se, ciò è richiesto da un altro ITAS.</p>	
<p>Ripristino di valore di un'attività precedentemente svalutata</p>	
<p>53 Alla data di chiusura di ogni esercizio, l'amministrazione valuta se vi è una qualsiasi indicazione che una riduzione di valore di un'attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione possa non sussistere più o possa essersi ridotta. Se tale indicazione esiste, l'amministrazione deve stimare il valore recuperabile dell'attività.</p>	
<p>54 Per le attività non generatrici di flussi di cassa, nel valutare se esistono</p>	

<p>indicazioni che una riduzione di valore di un'attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione non sussista più o si sia ridotta, l'amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:</p> <p><i>Fonti di informazione esterne</i></p> <ul style="list-style-type: none">) ripresa nella domanda o nella necessità dei servizi erogati tramite l'attività;) significativi cambiamenti durevoli, con effetto favorevole per l'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell'ambiente tecnologico, normativo o delle politiche pubbliche nel quale l'amministrazione opera; <p><i>Fonti di informazione interne</i></p> <ul style="list-style-type: none">) significativi cambiamenti durevoli, con effetto favorevole per l'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui l'attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono il sostenimento di costi nel corso dell'esercizio per migliorare il potenziale di servizio dell'attività o ristrutturare l'unità operativa in cui l'attività è inserita;) decisione di riprendere la realizzazione dell'attività, qualora questa sia stata interrotta prima che l'attività fosse completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e c) evidenze da informazioni interne che i servizi erogati tramite l'attività sono, o saranno, sensibilmente superiori al previsto. 	
<p>55 Per le attività generatrici di flussi di cassa diverse dall'avviamento, nel valutare se esistano indicazioni che una riduzione di valore di un'attività a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione non sussista più o si sia ridotta, l'amministrazione considera almeno le seguenti indicazioni:</p> <p><i>Fonti di informazione esterne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) aumento significativo del valore di mercato dell'attività durante l'esercizio; 	

<p>significativi cambiamenti, con effetto favorevole per l'amministrazione, verificatisi nel corso dell'esercizio, o che si verificheranno nel prossimo futuro, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'amministrazione opera o nel mercato al quale l'attività è dedicata;</p> <p>diminuzione dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di mercato di rendimento degli investimenti nel corso dell'esercizio, e probabilità che tali diminuzioni influenzino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso dell'attività, incrementando in maniera rilevante il valore recuperabile dell'attività stessa;</p> <p><i>Fonti di informazione interne</i></p> <p>cambiamenti significativi, con effetto favorevole per l'amministrazione, verificatisi durante l'esercizio, o che ci si attende si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui, l'attività è (o sarà) utilizzata. Tali cambiamenti includono i costi sostenuti durante il periodo per migliorare i benefici economici dell'attività o ristrutturare l'unità operativa in cui l'attività è inserita;</p> <p>decisione di riprendere la realizzazione dell'attività, qualora questa sia stata interrotta prima che l'attività fosse completata o in condizioni tali da poter essere utilizzata; e</p> <p>c) evidenze da informazioni interne che il beneficio economico dell'attività è, o sarà, migliore di quanto previsto.</p>	
<p>56 Se esistono indicazioni che una riduzione di valore di un'attività, diversa dall'avviamento, a fronte della quale è stata rilevata negli anni precedenti una svalutazione, non sussista più o si sia ridotta, ciò può segnalare la necessità che a) la vita utile residua, b) il metodo di ammortamento, o c) il valore residuo dell'attività siano riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nell'ITAS applicabile all'attività di cui trattasi, anche se non si procede a rilevare alcun ripristino di valore dell'attività.</p>	

<p>57 Una svalutazione di un'attività, diversa dall'avviamento, rilevata negli esercizi precedenti, è ripristinata solo se vi è stato un cambiamento nella stima del valore recuperabile dell'attività rispetto al momento in cui è stata rilevata l'ultima svalutazione. In tal caso, il valore contabile dell'attività, salvo quanto indicato nel paragrafo 58, è aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.</p>	
<p>58 Il valore contabile di un'attività a seguito di un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che l'attività avrebbe avuto se non fosse stata rilevata alcuna svalutazione negli esercizi precedenti.</p>	
<p>59 Un ripristino di valore di un'attività è imputato immediatamente al conto economico dell'esercizio salvo che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro ITAS. Qualsiasi ripristino di valore di un'attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quanto previsto da tale altro ITAS.</p>	
<p>60 A seguito della rilevazione di un ripristino di valore, il piano di ammortamento è modificato al fine di ripartire sistematicamente il nuovo valore contabile dell'attività, al netto del suo eventuale valore residuo, lungo la residua vita utile dell'attività stessa.</p>	
<p>Ripristino di valore per un'unità generatrice di flussi di cassa</p>	
<p>61 Un ripristino di valore per un'unità generatrice di flussi di cassa è allocato a ciascuna delle attività che fanno parte dell'unità, ad eccezione dell'avviamento, proporzionalmente ai loro valori contabili. La quota di ripristino di valore allocata a ciascuna attività è trattata come un ripristino di valore di tale attività e rilevata in conformità alle disposizioni del paragrafo 59. Nessuna quota del ripristino di valore è attribuita a eventuali attività non generatrici di flussi di cassa che contribuiscano col proprio potenziale di servizio all'unità generatrice di flussi di cassa.</p>	<p>Si rendono necessari esempi applicativi del paragrafo 61.</p>
<p>62 Nell'allocare alle singole attività un ripristino di valore di un'unità generatrice di flussi di cassa, secondo quanto previsto dal paragrafo 61,</p>	

<p>il valore contabile di un'attività non deve essere incrementato al di sopra del minore tra:</p> <p>a) il valore recuperabile (qualora determinabile); e</p> <p>b) il valore contabile che si sarebbe determinato (al netto dell'ammortamento) se negli esercizi precedenti non fosse stata rilevata alcuna svalutazione dell'attività.</p> <p>La quota parte del ripristino di valore che sarebbe stata altrimenti imputata all'attività è allocata in base a un criterio di proporzionalità alle altre attività dell'unità.</p>	
<p>63 Una svalutazione rilevata in relazione all'avviamento non può essere oggetto di un ripristino di valore in un successivo esercizio.</p>	
<p>Ridesignazione di un'attività da generatrice di flussi di cassa a non generatrice di flussi di cassa o viceversa</p>	<p>Si chiede di precisare nelle linee guida se la ridesignazione implichi una diversa classificazione nel piano dei conti o altro movimento contabile</p>
<p>64 La ridesignazione delle attività da generatrici di flussi di cassa a non generatrici di flussi di cassa o viceversa è effettuata solo quando vi sia una chiara evidenza che tale ridesignazione è appropriata. La ridesignazione, di per sé, non comporta la necessità di effettuare una verifica delle attività per riduzione di valore o un ripristino di valore, che si rendono invece necessari in presenza delle indicazioni di riduzione di valore, di cui ai paragrafi 11 e 12, o di ripristino di valore, di cui ai paragrafi 54 e 55.</p>	
<p>Informazione integrativa</p>	
<p>65 L'amministrazione indica i criteri che ha seguito per distinguere le attività non generatrici di flussi di cassa dalle attività generatrici di flussi di cassa.</p>	
<p>66 L'amministrazione indica, per classi di attività omogenee opportunamente individuate dall'amministrazione stessa:</p>	<p>Non risulta chiaro cosa si intenda per "classi di attività omogenee" e l'applicazione della deduzione o imputazione alle riserve di rivalutazione di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 66. Si rendono necessarie adeguate</p>

<p>) l'ammontare delle svalutazioni imputate al conto economico nell'esercizio, nonché le voci del conto economico in cui dette svalutazioni sono iscritte;</p> <p>) l'ammontare dei ripristini di valore imputati al conto economico nell'esercizio, nonché le voci del conto economico in cui detti ripristini sono iscritti;</p> <p>) l'ammontare delle svalutazioni portate in deduzione delle riserve di rivalutazione del patrimonio netto nel periodo; e</p> <p>) l'ammontare dei ripristini di valore imputati direttamente alle riserve di rivalutazione del patrimonio netto nel periodo.</p> <p>Le suddette informazioni possono essere presentate, in nota integrativa, contestualmente ad altre informazioni riguardanti la movimentazione subita nell'esercizio da una data classe di attività.</p>	<p>esemplificazioni.</p>
<p>67 L'amministrazione indica, per ogni significativa svalutazione o ripristino di valore rilevati durante l'esercizio:</p> <p>a) gli eventi e le circostanze che hanno portato alla rilevazione della svalutazione o al ripristino di valore;</p> <p>b) l'ammontare della svalutazione o del ripristino di valore rilevati;</p> <p>c) la natura dell'attività interessata;</p> <p>d) se il valore recuperabile dell'attività corrisponde al valore di mercato al netto dei costi di vendita oppure al valore d'uso;</p> <p>e) qualora il valore recuperabile corrisponda al valore di mercato al netto dei costi di vendita, i criteri utilizzati per determinare il valore di mercato al netto dei costi di vendita;</p> <p>f) per le attività non generatrici di flussi di cassa, qualora il valore recuperabile corrisponda al valore d'uso, l'approccio adottato per determinare il valore d'uso;</p> <p>g) per le attività generatrici di flussi di cassa, qualora il valore recuperabile corrisponda al valore d'uso, i tassi di attualizzazione utilizzati nella stima più recente e in quella precedente del valore d'uso;</p>	

<p>nel caso la significativa svalutazione rilevata o ripristinata si riferisca a un'unità generatrice di flussi di cassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) una descrizione dell'unità generatrice di flussi di cassa; (ii) l'ammontare della svalutazione o del ripristino di valore rilevati; e (iii) se il criterio utilizzato per identificare l'unità generatrice di flussi di cassa è cambiato rispetto alla precedente stima (qualora esistente) del valore recuperabile dell'unità stessa, una descrizione del nuovo criterio utilizzato, di quello precedente, nonché delle ragioni del cambiamento. 	
<p>68 Con riferimento all'ammontare complessivo delle svalutazioni e dei ripristini di valore rilevati durante l'esercizio e per i quali non è fornita l'informativa prevista dal paragrafo 67, l'amministrazione presenta le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le principali svalutazioni e i principali ripristini di valore, per classi di attività omogenee opportunamente individuate dall'amministrazione stessa; e b) gli eventi e le circostanze principali che hanno portato alla rilevazione delle svalutazioni e dei ripristini di valore. 	<p>E' necessario chiarire nelle linee guida come l'Amministrazione presenti le informazioni di cui al paragrafo 68 in mancanza di quelle del precedente paragrafo.</p>

COMMISSIONE ARCONET

OGGETTO: *ITAS 11– Strumenti finanziari - Parere ai sensi dell’art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali prevista dall’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, comunica le proprie osservazioni nello schema di seguito riportato.

Tali osservazioni sono state condivise all’unanimità nel corso della riunione dell’8 maggio 2024, con l’astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, dell’ISTAT, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide Di Russo.

Osservazioni di carattere generale per il Comitato direttivo

La Commissione Arconet ribadisce le proprie preoccupazioni sul processo di attuazione della Riforma Accrual che ad oggi:

- *non consente di avviare la sperimentazione/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;*
- *non prevede formazione organizzata con modalità condivise con i rappresentanti degli enti territoriali;*
- *non permette l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti nei tempi necessari per l’avvio della fase pilota il 1° gennaio 2025.*

In occasione del primo parere reso ai sensi dell’art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardante il quadro concettuale, la Commissione aveva segnalato di non essere pregiudizialmente contraria alla Riforma Accrual, la cui attuazione richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e del dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, con l’obiettivo di garantire:

- *la sperimentazione della riforma;*
- *la formazione degli operatori;*
- *una semplificazione del sistema contabile complessivo.*

In assenza di indicazioni sui tempi e le modalità di attuazione della Riforma Accrual la Commissione Arconet proseguirà l’esame degli ITAS e continuerà a dare il proprio contributo alla definizione degli standard nello spirito di leale collaborazione, ritenendo necessario rappresentare le competenze e le sensibilità degli enti territoriali.

Al fine di superare tale criticità, i rappresentanti degli enti territoriali propongono un nuovo incontro con il Comitato direttivo della Struttura di governance della Riforma.

Osservazioni di carattere generale

Gli strumenti finanziari negli enti territoriali trovano una specifica disciplina che ne regola e limita l'uso. Di tale normativa si riportano di seguito alcuni fondamentali riferimenti:

l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), art. 3, commi da 16 a 21ter, che elencano le operazioni costituenti indebitamento, tra le quali si segnala il premio incassato al momento del perfezionamento di operazioni derivate previsto al comma 17, così come integrato dall' art. 62, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 62, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dall'art. 3 della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009) e successivamente modificato dall' art. 1, comma 572, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante il contenimento dell'uso da parte degli enti locali e territoriali degli strumenti derivati.

Testo Unico degli Enti locali - TUEL – D.lgs. 267/2000 Capo II e III artt. 202 e seguenti “Fonti di finanziamento mediante indebitamento” in base ai quali il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. ove l'art. 4 reca “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”

Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento (Regioni)

Appare pertanto necessario ricercare una soluzione che consenta agli enti territoriali di disporre di norme di principio applicabili in coerenza con l'ordinamento contabile e finanziario vigente per i medesimi. Si formulano quindi alcune osservazioni.

<p>ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)</p>	<p>Osservazioni/modifiche/integrazioni</p>
<p>Premessa</p>	
<p>1 Il presente standard disciplina il trattamento contabile delle attività e passività finanziarie, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.</p>	
<p>Strumenti finanziari</p>	
<p>2 Uno strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dia origine: (i) a un'attività finanziaria per un'amministrazione o altro organismo e, al contempo, (ii) a una passività finanziaria per un'altra amministrazione o altro organismo o a uno strumento rappresentativo di capitale proprio per un'altra società o altro soggetto emittente.</p>	
<p>3 Un'attività finanziaria è qualsiasi attività costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società; o c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un altro organismo, o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altro organismo a condizioni potenzialmente favorevoli all'amministrazione che redige il bilancio. <p>Un elenco non esaustivo di "attività finanziarie" ai sensi del presente standard comprende, quindi, le disponibilità liquide, i crediti di regolamento e di finanziamento che derivano da rapporti contrattuali, i titoli di debito, le partecipazioni in società, i derivati con valore di mercato positivo.</p> <p>Non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali, quali quelli per tributi, trasferimenti o sanzioni pecuniarie.</p>	<p>Ovviamente le regole valutative per le partecipazioni controllate e collegate sono in <u>ITAS 14</u>; si chiede <u>se si intendano solo società</u> per cui restano esclusi dal concetto di attività finanziaria gli enti non societari, anche con valori di liquidazione, in quanto non emettono titoli rappresentativi di capitale. Esempio Azienda speciale.</p> <p>Sulle esclusioni scritta così sembra che per rapporti non contrattuali si intendano i tributi i trasferimenti e le sanzioni.</p> <p>Al riguardo, si segnala che un trasferimento può essere oggetto di una convenzione tra Enti che è sostanzialmente un rapporto contrattuale. Vedi convenzioni tra Unioni e Comuni etc...</p> <p>Non si capisce se i crediti da clienti/utenti sono fuori dall'ambito applicativo – <u>si veda lettera f punto 7</u></p>

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
4 Uno strumento rappresentativo di capitale proprio è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività di un soggetto emittente o di altra società dopo averne dedotto tutte le passività.	
5 Una passività finanziaria è qualsiasi obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro organismo; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altro organismo a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'amministrazione che redige il bilancio. Un elenco non esaustivo di "passività finanziarie" ai sensi del presente standard comprende, quindi, i debiti di regolamento e di finanziamento che derivano da rapporti contrattuali, nonché i derivati con valore di mercato negativo. Non costituiscono, invece, passività finanziarie i debiti che non derivano da rapporti contrattuali.	Si rendono necessari esempi nelle linee guida di passività finanziarie soprattutto in riferimento al punto (ii).
Ulteriori definizioni	
6 I termini seguenti sono usati nel presente standard con i significati indicati:	
Un'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che comportano un impatto negativo sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria stessa. Costituiscono evidenze che l'attività finanziaria è deteriorata i dati osservabili relativi ai seguenti eventi: a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore; b) una violazione contrattuale, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata; c) il fatto che il creditore, per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, abbia accordato al debitore stesso delle agevolazioni che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>d) il probabile assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali od operazioni a queste assimilabili;</p> <p>e) la scomparsa di un mercato attivo per quell'attività finanziaria in seguito a difficoltà finanziarie; o</p> <p>f) l'acquisto o la creazione di un'attività finanziaria con uno sconto elevato che riflette le riduzioni di valore intervenute.</p> <p>È possibile che il deterioramento dell'attività finanziaria non sia riconducibile a un singolo evento, ma derivi dall'effetto combinato di diversi eventi.</p>	<p>Sarebbe il caso di esemplificare nelle linee guida da quali elementi possa essere dedotto il “probabile assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali od operazioni a queste assimilabili”.</p>
<p>Un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata è un'attività finanziaria acquistata o originata che è deteriorata già al momento della rilevazione iniziale.</p>	
<p>Un'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento entro la data contrattualmente stabilita.</p>	
<p>L'attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati o pagati in una o più date future.</p>	
<p>Un contratto di garanzia finanziaria prevede che l'emittente (garante) effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il detentore (garantito) per il mancato pagamento, da parte di un determinato debitore, dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali (originarie o modificate) di uno strumento di debito.</p>	
<p>Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, nonché, per le attività finanziarie, dedotta qualsiasi svalutazione (rilevata direttamente</p>	<p>Nelle linee guida si rende utile chiarire con esempi la determinazione del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria.</p>

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
o attraverso un fondo svalutazione) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.	
I costi dell'operazione o costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o passività finanziaria. Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'amministrazione non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi dell'operazione o costi di transazione includono gli onorari e le commissioni corrisposti a soggetti terzi quali consulenti, mediatori finanziari e notai, i contributi corrisposti a organismi di regolamentazione e borse valori, le tasse e gli oneri sui trasferimenti. Non includono, invece, i premi o sconti sul valore nominale degli strumenti di debito né gli oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.	
Il criterio dell'interesse effettivo è il criterio utilizzato per calcolare il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e per ripartire gli interessi attivi o passivi tra gli esercizi interessati.	Da esplicitare nelle linee guida
La data di riclassificazione è il primo giorno del primo esercizio successivo all'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento del modello di gestione delle attività finanziarie che ha comportato la riclassificazione delle attività finanziarie.	
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che presenta congiuntamente le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un "sottostante", ossia un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, <i>rating</i> di credito o indice di credito, o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali;	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni dei fattori di mercato;</p> <p>c) è regolato a data futura.</p>	<p>Sarebbe opportuno chiarire, anche con esemplificazioni nelle linee guida, cosa si intende per “investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti”</p>
<p>I dividendi o analoghe distribuzioni di risultati economici sono quote di risultati economici assegnate ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società.</p>	
<p>L'eliminazione contabile è la cancellazione dallo stato patrimoniale dell'amministrazione di un'attività o passività finanziaria precedentemente rilevata.</p>	
<p>Il fondo svalutazione è un fondo costituito a fronte delle perdite attese su: attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 10; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 11; contratti di garanzia finanziaria.</p>	<p>Il fondo svalutazione per attività valutate al valore nominale? Visto il punto 19 ammette la valutazione al valore nominale per i crediti e debiti a breve termine, da vedere correlato con la lettera f) del punto 7. Sarebbe il caso di declinare il termine “perdite attese” con esemplificazioni nelle linee guida.</p>
<p>Il grado di <i>rating</i> del rischio di credito è una valutazione del rischio di credito basata sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.</p>	
<p>Gli organismi sono tutti i soggetti pubblici o privati con un autonomo sistema contabile, dotati o non dotati di personalità giuridica.</p>	

<p>La perdita su strumenti finanziari è la differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'amministrazione conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'amministrazione si aspetta di ricevere; corrisponde quindi a tutti i mancati incassi. I flussi finanziari sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (o, per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, al tasso di interesse effettivo corretto per il rischio di credito). L'amministrazione stima i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione</p>	<p>Sono necessari esempi di determinazione della perdita su strumenti finanziari.</p>
--	---

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p><i>call</i> e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento. Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in coerenza con i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l'amministrazione fa riferimento alla durata contrattuale residua dello strumento finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali detenute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali.</p>	
<p>La perdita attesa su strumenti finanziari è la media delle possibili perdite su strumenti finanziari, ciascuna ponderata per il rispettivo rischio di manifestazione.</p>	
<p>Le perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario sono le perdite attese su strumenti finanziari (ossia, i mancati incassi attesi lungo l'intera vita attesa dello strumento finanziario) risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo l'intera vita attesa di uno strumento finanziario.</p>	
<p>Le perdite attese su strumenti finanziari nei 12 mesi successivi sono le perdite attese su strumenti finanziari (ossia, i mancati incassi attesi lungo l'intera vita attesa dello strumento finanziario) risultanti da inadempimenti che potrebbero verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Rappresentano una quota delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario.</p>	
<p>Il ricavo o costo derivante da modifica è l'importo risultante dalla rettifica del valore contabile lordo di un'attività finanziaria, intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'amministrazione ricalcola il valore contabile lordo di un'attività finanziaria come valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria rinegoziata o modificata. I pagamenti o incassi futuri stimati sono attualizzati all'originario tasso di interesse</p>	<p>Si rendono necessari esempi di applicazione e chiarificazioni</p>

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>effettivo dell'attività finanziaria (o all'originario tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese, nel caso di attività finanziarie deteriorate acquistate o originate). Nella stima dei flussi finanziari attesi di un'attività finanziaria, l'amministrazione considera tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e opzioni simili), ma non considera le perdite attese sull'attività stessa. Ciò a meno che si tratti di un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, nel qual caso l'amministrazione considera anche le iniziali perdite attese che sono state prese in considerazione nel calcolo dell'originario tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese.</p>	
<p>Il rischio di credito è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione.</p>	
<p>Il rischio di liquidità è il rischio che un organismo abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie che si estinguono con la consegna di disponibilità liquide o altre attività finanziarie.</p>	
<p>Il rischio di mercato è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: rischio di valuta, rischio di tasso d'interesse, altro rischio di prezzo. Il rischio di valuta è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio. Il rischio di tasso di interesse è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato. L'altro rischio di prezzo è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d'interesse o dal rischio di valuta), sia quando le variazioni sono determinate da fattori specifici del</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia quando esse sono dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari simili negoziati sul mercato.	
Uno strumento di copertura è un derivato (o, limitatamente a una operazione di copertura del rischio di valuta, un'attività o passività finanziaria non derivata) il cui valore di mercato o i cui flussi finanziari sono designati a compensare le variazioni nel valore di mercato o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto.	
Uno strumento finanziario detenuto per la negoziazione è un'attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti: a) è acquisita o contratta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve termine; b) al momento della rilevazione iniziale, è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti unitariamente e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di benefici economici nel breve periodo; o c) è un derivato (a meno che il derivato sia un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).	
La svalutazione e l'eventuale ripristino di valore sono il costo e l'eventuale rettifica di quel costo che vengono imputati al conto economico in conformità con il paragrafo 35 e che derivano dall'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38.	
Il tasso di interesse effettivo è il tasso per il quale il valore attuale degli incassi o pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria è esattamente pari al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo, l'amministrazione stima i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione	Si suggerisce di formulare esempi di calcolo del tasso di interesse effettivo.

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p><i>call</i> e opzioni simili), ma non considera le perdite attese sullo strumento stesso. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in coerenza con i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l'amministrazione fa riferimento ai flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).</p>	
<p>Il tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese è il tasso per il quale il valore attuale degli incassi o pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa di un'attività finanziaria deteriorata acquistata od originata è esattamente pari al costo ammortizzato di tale attività. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese, l'amministrazione stima i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione <i>call</i> e opzioni simili), nonché delle perdite attese sullo strumento stesso. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in coerenza con i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l'amministrazione fa riferimento ai flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).</p>	<p>Si suggerisce di formulare esempi di calcolo del tasso di interesse corretto per le perdite attese.</p>

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
Il valore contabile lordo di un'attività finanziaria è il costo ammortizzato dell'attività finanziaria prima delle rettifiche rappresentate dal fondo svalutazione.	
Ambito di applicazione	
<p>7 L'amministrazione applica il presente standard nella rilevazione, valutazione e presentazione di tutti gli strumenti finanziari, fatta eccezione per:</p> <p>a) le partecipazioni in organismi controllati o collegati e gli accordi a controllo congiunto, che trovano disciplina in ITAS 14 – <i>Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto</i>.</p> <p>b) i diritti e le obbligazioni relativi a operazioni di locazione, a cui si applica ITAS 7 – <i>Locazioni</i>.</p> <p>Tuttavia, i crediti rilevati dall'amministrazione in qualità di locatore sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di riduzioni di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie. Inoltre, i debiti rilevati dall'amministrazione in qualità di locatario sono soggetti alle disposizioni del presente standard in materia di eliminazione contabile delle passività finanziarie.</p> <p>c) i diritti e le obbligazioni relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica ITAS 15 - <i>Benefici per i dipendenti</i>.</p> <p>d) i diritti e le obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo, a cui si applicano le disposizioni generali contenute nei paragrafi 7-9 di ITAS 2 – <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>.</p> <p>Tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione del presente standard i contratti assicurativi che costituiscono contratti di garanzia finanziaria in cui l'amministrazione è l'emittente.</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>e) i diritti dell'amministrazione al rimborso di spese che deve sostenere al fine di estinguere una passività che ha accantonato a un fondo, nell'esercizio in chiusura o in esercizi precedenti, conformemente a ITAS 13 - <i>Fondi, passività potenziali e attività potenziali</i>.</p> <p>f) i crediti relativi a ricavi e proventi, a cui si applica ITAS 9 – <i>Ricavi e proventi</i>.</p> <p>Tuttavia, tali crediti sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di riduzioni di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie.</p> <p>g) i debiti relativi a costi e oneri, a cui si applica ITAS 18 – <i>Costi e oneri</i>. Tuttavia, tali debiti sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di eliminazione contabile delle passività finanziarie.</p> <p>h) i diritti e le obbligazioni derivanti da accordi per servizi in concessione, cui si applica ITAS 6 - <i>Accordi per servizi in concessione: concedente</i>. Tuttavia, le passività finanziarie rilevate dall'amministrazione concedente attraverso il “modello della passività finanziaria” sono soggette alle disposizioni del presente standard in materia di eliminazione contabile.</p> <p>i) le operazioni di copertura e la relativa contabilizzazione (<i>hedge accounting</i>), a cui si applicano le disposizioni generali contenute nei paragrafi 7-9 di ITAS 2 – <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>.</p>	<p>Si suggerisce di chiarire che , in tema di eliminazione contabile delle passività finanziarie, il principio si applica anche per i debiti verso fornitori e da trasferimenti</p>
Rilevazione iniziale	
8 L'amministrazione rileva nel proprio stato patrimoniale l'attività o passività finanziaria quando è soggetta ai relativi diritti e obblighi, da individuarsi sulla base di norme giuridiche o disposizioni contrattuali.	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Classificazione delle attività finanziarie ai fini della valutazione successiva</p>	
<p>9 Quando rileva per la prima volta un'attività finanziaria, l'amministrazione definisce il criterio da utilizzare per la valutazione successiva.</p> <p>A tal fine, l'attività finanziaria è classificata sulla base di due elementi:</p> <p>a) le caratteristiche dei flussi finanziari generati dall'attività finanziaria e, specificamente, se tali flussi siano rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato.</p> <p>b) il modello di gestione delle attività finanziarie adottato dall'amministrazione, ossia l'intenzione dell'amministrazione di detenere l'attività finanziaria per ricevere i relativi flussi finanziari o, invece, di vendere tale attività finanziaria.</p> <p>Su tale base, l'amministrazione classifica le proprie attività finanziarie come successivamente valutate: (i) al costo ammortizzato, nella situazione illustrata al paragrafo 10; (ii) al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, nella situazione illustrata al paragrafo 11; oppure (iii) al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, in tutti gli altri casi, come esplicitato al paragrafo 12.</p>	
<p>10 La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e</p> <p>l'attività finanziaria è detenuta nell'ambito di un modello di gestione in cui l'amministrazione intende detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari.</p>	
<p>11 La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e l'attività finanziaria è detenuta nell'ambito di un modello di gestione in cui l'amministrazione intende sia detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari sia vendere attività finanziarie.</p>	
<p>12 Laddove non ricorrano né le condizioni previste dal paragrafo 10 né quelle previste dal paragrafo 11, la valutazione successiva dell'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico. Appartengono a questa fattispecie sia gli strumenti rappresentativi del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società sia gli strumenti finanziari derivati in quanto entrambi, per loro natura, non soddisfano la condizione di cui alla lettera a) dei paragrafi 9, 10 e 11.</p>	
<p>13 In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 12, per specifici investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio che non siano detenuti per la negoziazione, l'amministrazione, al momento della rilevazione iniziale, ha la facoltà di designare irrevocabilmente lo strumento come successivamente valutato al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto. La scelta riguarda lo specifico strumento rappresentativo di capitale proprio e non si estende automaticamente a strumenti simili.</p>	
<p>14 In deroga a quanto stabilito dai paragrafi da 9 a 11 l'amministrazione, al momento della rilevazione iniziale, ha la facoltà di designare irrevocabilmente un'attività finanziaria come successivamente valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico se, così facendo, elimina o riduce significativamente la "asimmetria contabile" che deriverebbe dall'uso di criteri diversi per la valutazione di attività e passività tra loro correlate o per la rilevazione di ricavi e costi relativi a tali attività e passività.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Classificazione delle passività finanziarie ai fini della valutazione successiva</p>	
<p>15 Quando rileva per la prima volta una passività finanziaria, l'amministrazione ne definisce il criterio da utilizzare per la valutazione successiva.</p> <p>In particolare, l'amministrazione classifica come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:</p> <p>a) le passività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico ai sensi del paragrafo 16;</p> <p>b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. Per la valutazione di tali passività finanziarie si applicano i paragrafi 56 e 58;</p> <p>i contratti di garanzia finanziaria. Successivamente alla rilevazione iniziale, a meno che si applichi quanto stabilito dalle lettere a) o b), l'amministrazione che presta la garanzia valuta la relativa passività al maggiore tra: (i) l'ammontare corrispondente ai criteri previsti dai paragrafi 33-38 per la determinazione del fondo svalutazione e (ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 17), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei ricavi imputati al conto economico.</p>	<p>Si rendono necessari esempi applicativi ed una migliore specificazione nelle linee guida</p>
<p>16 Al momento della rilevazione iniziale, l'amministrazione ha la facoltà di designare irrevocabilmente una passività finanziaria come valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico quando, così facendo, si ottengono informazioni più significative perché, alternativamente:</p> <p>a) si elimina o si riduce significativamente la "asimmetria contabile" che deriverebbe dall'uso di criteri diversi per la valutazione di attività e passività tra loro correlate o per la rilevazione di ricavi e costi relativi a tali attività e passività; oppure</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>un insieme di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e valutato nel suo rendimento in base al valore di mercato, secondo una strategia documentata di gestione del rischio o di investimento, e le informazioni relative all'insieme sono fornite internamente su tale base agli organi di vertice dell'amministrazione.</p>	
<p>Valutazione iniziale delle attività e delle passività finanziarie</p>	
<p><i>Regola generale</i></p>	
<p>17 Al momento della rilevazione iniziale, l'amministrazione valuta l'attività o passività finanziaria come segue:</p> <p>a) al valore di mercato, per le attività o passività finanziarie classificate come successivamente valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico ai sensi dei paragrafi 12, 14, 15 e 16;</p> <p>b) al valore di mercato più o meno i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria, in tutti gli altri casi.</p>	
<p>18 Ai sensi del paragrafo 17, la valutazione iniziale di uno strumento finanziario si fonda sul valore di mercato. Normalmente, la migliore evidenza del valore di mercato di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è il prezzo dell'operazione, ossia il valore di mercato del corrispettivo dato o ricevuto.</p> <p>Se il corrispettivo dato o ricevuto ha una finalità in parte diversa dall'acquisizione o cessione dello strumento finanziario, l'amministrazione stima il valore di mercato dello strumento finanziario utilizzando una tecnica di valutazione appropriata.</p> <p>Laddove il valore di mercato dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisca dal prezzo dell'operazione, l'amministrazione procede come segue:</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>a) se tale valore di mercato è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica, oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili, l'amministrazione effettua la valutazione iniziale facendo riferimento al valore di mercato, come stabilito dal paragrafo 17. La differenza tra il valore di mercato al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione è imputata a conto economico;</p> <p>b) in tutti gli altri casi, l'amministrazione applica quanto stabilito dal paragrafo 17, ma l'imputazione a conto economico della differenza tra il valore di mercato al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione viene differita. Dopo la rilevazione iniziale, l'amministrazione imputa tale differenza a conto economico solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.</p>	
<i>Crediti e debiti a breve termine</i>	
<p>19 Per i crediti e i debiti a breve termine (ossia la cui scadenza, al momento della rilevazione iniziale, è inferiore a 12 mesi) è ammessa la valutazione iniziale al valore nominale se gli effetti dell'attualizzazione e i costi di transazione sono irrilevanti.</p>	
<i>Valutazione successiva delle attività finanziarie</i>	
<p>20 Dopo la rilevazione iniziale l'amministrazione, conformemente ai paragrafi da 9 a 14, valuta un'attività finanziaria alternativamente al:</p> <p>a) costo ammortizzato;</p> <p>b) valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto; o</p> <p>valore di mercato con variazioni imputate al conto economico.</p>	<p>La valutazione delle attività finanziarie con le varie modalità deve essere chiarita meglio anche con esempi.</p>

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
21 Alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e alle attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38.	
Valutazione successiva delle passività finanziarie	
22 Dopo la rilevazione iniziale, l'amministrazione valuta una passività finanziaria conformemente ai paragrafi 15 e 16.	
Valutazione delle attività finanziarie al costo ammortizzato	
23 Nella valutazione successiva delle attività finanziarie al costo ammortizzato, i costi di transazione e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ammortizzati lungo la durata attesa dell'attività finanziaria, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata dello strumento finanziario da applicarsi al valore contabile lordo dello strumento finanziario stesso, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 29).	Si rendono necessari esempi applicativi e chiarimenti su tutti gli elementi che operano nel processo di valutazione
24 In deroga a quanto stabilito nel paragrafo 23: a) per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, l'amministrazione applica, a partire dalla rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese al costo ammortizzato dell'attività finanziaria; per le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in un momento successivo, l'amministrazione applica,	b)

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
nei successivi esercizi, il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria.	
25 Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Corrisponde al Tasso Interno di Rendimento, costante lungo la durata dell'attività finanziaria, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dall'attività finanziaria e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si applica il paragrafo 29.	
26 I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali. In caso di variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si applica il paragrafo 30.	
27 I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto dell'eventuale successiva cessione dell'attività finanziaria non sono inclusi nella valutazione di tale attività al costo ammortizzato.	
28 Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri solo se e in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che l'attività finanziaria sarà incassata in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.	
29 Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, l'amministrazione ha la facoltà di proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato.</p>	
<p>30 Se, successivamente alla rilevazione iniziale, i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la rinegoziazione o modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al presente standard, l'amministrazione ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria. Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria è ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o, per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, al tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese).</p> <p>La differenza tra il valore contabile ricalcolato dell'attività finanziaria e il suo precedente valore contabile alla stessa data rappresenta un ricavo o un costo derivante da modifica ed è imputata a conto economico.</p> <p>Qualsiasi costo o commissione sostenuto incrementa il valore contabile dell'attività finanziaria modificata ed è ammortizzato lungo la sua vita residua.</p>	
<p>31 Se non ha più una ragionevole aspettativa di ricevere i flussi finanziari relativi a un'attività finanziaria nella sua interezza o a parte di essa, l'amministrazione riduce direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria e del relativo fondo svalutazione, rilevando una perdita nel caso in cui il fondo non sia capiente. Ciò costituisce una fattispecie di eliminazione contabile.</p>	
<p>Valutazione delle attività e delle passività finanziarie al valore di mercato</p>	
<p>32 La migliore evidenza del valore di mercato di uno strumento finanziario è il prezzo quotato in un mercato attivo.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, l'amministrazione determina il valore di mercato utilizzando una tecnica di valutazione.</p> <p>La tecnica di valutazione ha lo scopo di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l'operazione alla data di valutazione in uno scambio tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione.</p> <p>Le tecniche di valutazione includono l'utilizzo di recenti operazioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione, il riferimento al valore di mercato di un altro strumento sostanzialmente identico, l'analisi dei flussi finanziari attualizzati, i modelli di prezzo delle opzioni nonché, per gli strumenti rappresentativi di capitale proprio, il metodo del patrimonio netto rettificato.</p> <p>Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per attribuire un prezzo allo strumento finanziario e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l'amministrazione utilizza tale tecnica.</p> <p>Tra le tecniche di valutazione disponibili, l'amministrazione sceglie quella che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si fonda il meno possibile su fattori specifici dell'amministrazione stessa. Tale tecnica (i) incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo e (ii) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari.</p> <p>Periodicamente, l'amministrazione calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando i prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato osservabile effettuata sullo stesso strumento (ossia senza modificazioni o ristrutturazioni dello strumento) o facendo riferimento a qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.</p>	
Riduzioni di valore	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Rilevazione – Impostazione generale</i>	
<p>33 Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, l'amministrazione determina la riduzione di valore derivante dalle perdite attese e iscrive un fondo svalutazione per tale ammontare.</p> <p>Anche per le attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l'amministrazione determina la riduzione di valore derivante dalle perdite attese. Tale ammontare, tuttavia, viene iscritto non in un fondo svalutazione, bensì in una riserva indisponibile del patrimonio netto.</p> <p>Per i contratti di garanzia finanziaria, infine, l'amministrazione che presta la garanzia applica i criteri per la determinazione della riduzione di valore al fine di valutare la relativa passività, secondo quanto previsto al paragrafo 15, lettera c).</p>	
<p>34 Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi 36 e 37, a ciascuna data di chiusura dell'esercizio, l'amministrazione valuta se il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale.</p> <p>Per effettuare tale valutazione, l'amministrazione confronta il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di chiusura dell'esercizio con il rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. A tal fine, si avvale di informazioni ragionevoli e dimostrabili che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, comprese quelle indicative di sviluppi attesi.</p> <p>Esiste una presunzione relativa che il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale quando i pagamenti dovuti sono scaduti da oltre 30 giorni. Tale presunzione vale a meno che sia confutata sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi.</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Laddove il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l'ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario.</p> <p>Laddove, invece, il rischio di credito dello strumento finanziario non sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l'ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese sullo strumento finanziario nei 12 mesi successivi.</p> <p>Laddove, infine, l'amministrazione abbia precedentemente valutato la riduzione di valore sulla base delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario, ma il rischio di credito dello strumento finanziario non sia più da ritenersi significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l'ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese sullo strumento finanziario nei 12 mesi successivi.</p>	
<p>35 L'incremento o la diminuzione del fondo svalutazione, effettuato alla chiusura dell'esercizio affinché l'ammontare del fondo stesso sia conforme al presente standard, è imputato al conto economico come svalutazione o ripristino di valore.</p>	
<p><i>Rilevazione – Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate</i></p>	
<p>36 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, la riduzione di valore è posta pari alla variazione cumulata, intervenuta dal momento della rilevazione iniziale, delle perdite attese lungo tutta la vita dell'attività finanziaria.</p>	
<p><i>Rilevazione – Metodo semplificato per i crediti relativi a ricavi e proventi</i></p>	
<p>37 Per i crediti relativi a ricavi e proventi e quindi disciplinati da ITAS 9 – Ricavi e proventi, l'ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Valutazione</i>	
<p>38 L'amministrazione valuta le perdite attese sugli strumenti finanziari in modo da riflettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un approccio neutrale, che consideri una gamma di possibili esiti, ponderandoli per le rispettive probabilità di manifestazione; b) il valore temporale del denaro; e c) informazioni ragionevoli e dimostrabili, che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di chiusura dell'esercizio, relativamente a eventi passati, condizioni attuali e previsioni circa le condizioni economiche future. 	
<p>Riclassificazione delle attività e delle passività finanziarie ai fini della valutazione successiva</p>	
<p>39 Nel raro caso in cui l'amministrazione modifichi il proprio modello di gestione delle attività finanziarie, tutte le attività finanziarie interessate sono riclassificate in conformità ai paragrafi da 9 a 12.</p> <p>La riclassificazione è applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione.</p> <p>Di conseguenza, l'amministrazione non ridetermina i ricavi e i costi precedentemente rilevati.</p>	
<p>40 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, l'attività finanziaria è valutata al valore di mercato alla data di riclassificazione. La differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il valore di mercato è imputata al conto economico. Ciò comporta anche l'eliminazione contabile dell'eventuale fondo svalutazione.</p>	<p>Sarebbe necessario avere esempi di imputazione rispettivamente al conto economico e al conto del patrimonio delle differenze di valore nelle varie fattispecie indicate dai paragrafi.</p>
<p>41 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>conto economico a quella di valutazione al costo ammortizzato, il valore di mercato dell'attività finanziaria alla data di riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria, sulla cui base viene determinato anche il tasso di interesse effettivo.</p> <p>A partire dalla data di riclassificazione si applicano le disposizioni in tema di riduzioni di valore.</p>	
<p>42 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l'attività finanziaria è valutata al valore di mercato alla data di riclassificazione. La differenza tra il precedente valore contabile lordo dell'attività finanziaria e il valore di mercato è imputata direttamente a una riserva indisponibile del patrimonio netto. Contestualmente, l'eventuale fondo svalutazione è stornato nella riserva indisponibile di patrimonio netto di cui al paragrafo 33.</p> <p>Il tasso di interesse effettivo non è rettificato a seguito della riclassificazione.</p>	
<p>43 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto a quella di valutazione al costo ammortizzato, l'attività finanziaria è riclassificata al suo valore di mercato alla data di riclassificazione.</p> <p>Contestualmente, l'ammontare cumulato delle variazioni del valore di mercato precedentemente imputate direttamente al patrimonio netto è stornato dal patrimonio netto e portato a rettifica del valore di mercato dell'attività finanziaria alla data di riclassificazione.</p> <p>Infine, la riserva indisponibile di patrimonio netto costituita a fronte delle riduzioni di valore di cui al paragrafo 33 è stornata dal patrimonio netto, iscrivendo in contropartita un fondo svalutazione.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>Per effetto di queste rettifiche, alla data di riclassificazione, l'attività finanziaria è valutata come se fosse sempre stata valutata al costo ammortizzato. Queste rettifiche non incidono sul conto economico. Il tasso di interesse effettivo non è rettificato a seguito della riclassificazione.</p>	
<p>44 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l'attività finanziaria continua a essere valutata al valore di mercato. Tale valore diventa il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria al fine della determinazione del tasso di interesse effettivo. A partire dalla data di riclassificazione si applicano le disposizioni in tema di riduzioni di valore.</p>	
<p>45 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, l'attività finanziaria continua a essere valutata al valore di mercato. Alla data di riclassificazione, l'ammontare cumulato delle variazioni del valore di mercato precedentemente imputate direttamente al patrimonio netto è stornato al conto economico.</p>	
<p>46 La riclassificazione delle passività finanziarie non è consentita.</p>	
<p>Eliminazione contabile delle attività finanziarie</p>	
<p><i>Principi generali</i></p>	
<p>47 Prima di valutare se, e in quale misura, sia opportuno operare un'eliminazione contabile ai sensi dei paragrafi da 48 a 51, l'amministrazione determina se tali paragrafi debbano essere applicati a</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>una parte dell'attività finanziaria (o di un gruppo di attività finanziarie simili) oppure all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) I paragrafi da 48 a 51 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie simili) se la parte presa in considerazione per l'eliminazione contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. la parte comprende soltanto flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili) che siano specificamente identificati; per esempio, quando l'amministrazione trasferisce il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale; ii. la parte comprende soltanto una quota percentuale dei flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili); per esempio, quando l'amministrazione trasferisce i diritti a una determinata percentuale di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito; iii. la parte comprende soltanto una percentuale di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili) che siano specificamente identificati; per esempio, quando l'amministrazione trasferisce i diritti a una determinata percentuale dei flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito. <p>b) In tutti gli altri casi, i paragrafi da 48 a 51 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza. Nel disciplinare l'eliminazione contabile, quindi, il presente standard utilizza il termine "attività finanziaria" per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. una parte dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie simili) nelle situazioni identificate alla precedente lettera a); 	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
2. l'attività finanziaria (o il gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza nelle situazioni identificate alla precedente lettera b).	
48 L'amministrazione elimina contabilmente l'attività finanziaria quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria si estinguono o l'amministrazione vi rinuncia, oppure b) l'amministrazione trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 49 e 50 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile stabiliti dal paragrafo 51.	
49 L'amministrazione trasferisce l'attività finanziaria quando, alternativamente: a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, oppure b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare tali flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 50.	Si rendono necessari esempi di trasferimento di attività finanziarie di cui alla lettera b) del paragrafo 49 e al paragrafo 50.
50 Quando l'amministrazione mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (“attività originaria”), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a uno o più beneficiari (“beneficiari finali”), l'operazione è trattata come un trasferimento dell'attività finanziaria quando sono congiuntamente soddisfatte le seguenti tre condizioni: a) l'amministrazione ha l'obbligo di corrispondere importi ai beneficiari finali solo se incassa importi equivalenti dall'attività originaria. Non violano questa condizione le anticipazioni a breve termine da parte dell'amministrazione, con il diritto al recupero totale dell'importo prestatato più gli interessi determinati secondo i tassi di mercato; b) le condizioni del trasferimento impediscono all'amministrazione di vendere l'attività originaria o darla in garanzia, salvo quando l'attività	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>originaria è posta a garanzia dell'obbligazione a corrispondere i flussi finanziari ai beneficiari finali; e</p> <p>c) l'amministrazione ha l'obbligo di trasferire tempestivamente qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali. Inoltre, durante il breve periodo che intercorre tra la data dell'incasso e la data in cui il pagamento è dovuto ai beneficiari finali, l'amministrazione non ha il diritto di reinvestire tali flussi finanziari se non in disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti (come definite in ITAS I – <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i>) e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.</p>	
<p>51 Quando trasferisce un'attività finanziaria (cfr. paragrafo 49), l'amministrazione valuta in che misura mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In particolare:</p> <p>a) se trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione elimina contabilmente tale attività e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto o obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento. L'amministrazione trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non è più significativa.</p> <p>b) Se mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione non elimina contabilmente tale attività. L'amministrazione mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo per effetto del trasferimento.</p> <p>c) Se non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione determina se ha mantenuto il controllo di tale attività. L'amministrazione non mantiene il controllo solo quando il cessionario ha l'effettiva possibilità</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>di vendere l'attività finanziaria nella sua interezza a una terza parte non correlata, unilateralmente e senza dover imporre restrizioni sul trasferimento. Su tale base:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. se non ha mantenuto il controllo, l'amministrazione elimina contabilmente l'attività finanziaria e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto o obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento; ii. se ha mantenuto il controllo, l'amministrazione non elimina contabilmente l'attività finanziaria nella misura del proprio coinvolgimento residuo in tale attività (cfr. paragrafo 57). 	
<p><i>Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile</i></p>	
<p>52 Se l'amministrazione trasferisce l'attività finanziaria in una transazione che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua interezza, ma mantiene il diritto a prestare servizi connessi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo, l'amministrazione stessa rileva l'attività o la passività originata da quel contratto di <i>servicing</i>.</p> <p>In particolare, se ritiene che il corrispettivo compenserà più che adeguatamente il servizio reso, l'amministrazione rileva un'attività, valutandola secondo quanto previsto dal paragrafo 55.</p> <p>Se, invece, ritiene che il corrispettivo non compenserà adeguatamente il servizio reso, l'amministrazione rileva una passività, valutandola al valore di mercato.</p>	<p>Non si comprende con chiarezza l'attuazione del contratto di <i>servicing</i> e la rilevazione connessa alle conseguenze della valutazione in ordine al corrispettivo. Ciò anche in riferimento al paragrafo 53.</p>
<p>53 Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua interezza, ma l'amministrazione ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria o assume una</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
passività originata dal contratto di <i>servicing</i> , l'attività ottenuta o la passività assunta è valutata al valore di mercato.	
<p>54 Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua interezza, la differenza tra:</p> <p>a) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta e dedotta qualsiasi nuova passività assunta) e</p> <p>b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) dell'attività finanziaria eliminata</p> <p>è imputata al conto economico.</p>	
<p>55 Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio, quando l'amministrazione trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito, cfr. paragrafo 47, lettera a) e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile nella sua interezza, il valore contabile della più ampia attività finanziaria è ripartito tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata. La ripartizione è basata sui relativi valori di mercato alla data del trasferimento.</p> <p>A questo fine, l'eventuale attività originata da un contratto di <i>servicing</i> è trattata come una parte che non viene eliminata contabilmente.</p> <p>La differenza tra:</p> <p>a) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta e dedotta qualsiasi nuova passività assunta), e</p> <p>b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente</p> <p>è imputata al conto economico.</p>	Non sono indicate le modalità di imputazione al conto economico.

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile</i>	
<p>56 Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria, perché l'amministrazione ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'amministrazione stessa mantiene nel proprio stato patrimoniale l'attività trasferita nella sua interezza e rileva una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto.</p> <p>L'amministrazione continua a rilevare i ricavi derivanti dall'attività trasferita. Rileva, inoltre, i costi derivanti dalla passività finanziaria.</p>	<p>Si rende utile l'esemplificazione in ordine alla modalità di rilevazione della passività finanziaria correlata al mantenimento dell'attività finanziaria, nonché dei ricavi e dei costi che ne derivano.</p>
<i>Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite</i>	
<p>57 Se l'amministrazione non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, ma mantiene il controllo di tale attività, l'amministrazione stessa mantiene nel proprio stato patrimoniale l'attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'amministrazione nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui l'amministrazione è esposta alle variazioni del valore dell'attività trasferita.</p>	
<p>58 Quando mantiene nel proprio stato patrimoniale l'attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo, l'amministrazione rileva anche una corrispondente passività.</p> <p>L'attività trasferita e la corrispondente passività sono valutate in modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che l'amministrazione ha mantenuto. In particolare, la corrispondente passività è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della corrispondente passività sia pari:</p> <p>a) al costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'amministrazione, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, oppure</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>b) al valore di mercato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'amministrazione, valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al valore di mercato.</p> <p>L'amministrazione continua a rilevare i ricavi derivanti dall'attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Rileva, inoltre, i costi derivanti dalla corrispondente passività.</p>	
<p>59 Ai fini della valutazione successiva, le variazioni nel valore di mercato dell'attività trasferita e della corrispondente passività sono rilevate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 68 e non sono compensate.</p>	
<p>60 Se il coinvolgimento residuo dell'amministrazione riguarda soltanto una parte di un'attività finanziaria, l'amministrazione ripartisce il valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata in ragione del coinvolgimento residuo. La ripartizione avviene sulla base dei relativi valori di mercato alla data del trasferimento.</p> <p>La differenza tra:</p> <p>a) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente, e</p> <p>b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente,</p> <p>è imputata al conto economico.</p>	<p>Non risultano indicate le modalità di imputazione al conto economico.</p>
<p><i>Non compensazione</i></p>	
<p>61 Se un'attività trasferita non viene eliminata contabilmente, l'attività e la corrispondente passività non sono compensate (cfr. paragrafo 75). Analogamente, l'amministrazione non compensa i ricavi derivanti dall'attività trasferita con i costi sostenuti sulla corrispondente passività.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Garanzie reali</i>	
<p>62 Se un cedente fornisce al cessionario una garanzia reale che non sia sotto forma di disponibilità liquide (per esempio, tramite strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale proprio), la rilevazione della garanzia reale da parte del cedente (se il cedente è un'amministrazione) e del cessionario (se il cessionario è un'amministrazione) varia a seconda che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente. In particolare:</p> <p>a) a eccezione di quanto stabilito alla lettera d), il cedente mantiene la garanzia reale tra le proprie attività e il cessionario non rileva la garanzia reale come attività;</p> <p>b) se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, il cedente mantiene tale attività nel proprio stato patrimoniale, ma ne dà separata indicazione in nota integrativa;</p> <p>c) se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta, il cessionario stesso rileva il corrispettivo della vendita nonché una passività, valutata al valore di mercato, a fronte dell'obbligazione a restituire la garanzia reale;</p> <p>d) se il cedente non adempie ai termini del contratto e perde il diritto a riscattare l'attività fornita in garanzia, il cedente stesso elimina contabilmente l'attività. Corrispondentemente, il cessionario rileva la garanzia reale come una propria attività, valutandola inizialmente al valore di mercato oppure, se ha già venduto tale garanzia reale, elimina contabilmente la propria obbligazione a restituirla.</p>	
<i>Eliminazione contabile delle passività finanziarie</i>	
<p>63 L'amministrazione elimina contabilmente una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) quando questa passività viene estinta, ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
o cancellata o decaduta per scadenza dei termini o trasferita a un altro organismo nonché quando la controparte vi rinuncia.	
<p>64 L'estinzione di un debito e l'assunzione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del nuovo debito emesso.</p> <p>Analogamente, quando vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (attribuibile o meno a difficoltà finanziarie del debitore), contabilmente si procede all'eliminazione della passività finanziaria originaria e alla contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria.</p>	
<p>65 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività assunta, è imputata al conto economico.</p> <p>Laddove la passività finanziaria si estingua perché la controparte vi rinuncia oppure perché la passività stessa viene trasferita in carico a una terza parte nell'ambito di un'operazione non di scambio, l'amministrazione rileva un provento da trasferimenti conformemente a quanto stabilito da ITAS 9 – <i>Ricavi e proventi</i>.</p>	
<p>66 Laddove riacquisti una passività finanziaria, l'amministrazione rileva contabilmente l'evento come se avesse proceduto a un'estinzione anticipata della passività stessa mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui la passività sia successivamente rivenduta sul mercato.</p>	
<p>67 Laddove riacquisti parte di una passività finanziaria, l'amministrazione suddivide il valore contabile della passività finanziaria tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata. La ripartizione avviene sulla base dei relativi valori di mercato alla data del riacquisto.</p>	Non risultano indicate le modalità di imputazione al conto economico.

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>La differenza tra:</p> <p>a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata contabilmente e</p> <p>b) il corrispettivo pagato per estinguere la parte eliminata contabilmente, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività assunta, è imputata al conto economico.</p>	
<p>Ricavi e costi su strumenti finanziari</p>	
<p>68 Le variazioni nel valore di mercato di un'attività o passività finanziaria valutata al valore di mercato sono imputate al conto economico, a meno che lo strumento finanziario:</p> <p>a) sia un'attività finanziaria valutata al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 11. In tal caso, l'amministrazione imputa direttamente al patrimonio netto le variazioni nel valore di mercato conformemente al paragrafo 72;</p> <p>b) rappresenti un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale proprio e l'amministrazione abbia scelto di imputare direttamente al patrimonio netto le variazioni nel valore di mercato di tale investimento conformemente al paragrafo 13. Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel paragrafo 73; o</p> <p>c) sia una passività finanziaria designata come valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico in conformità al paragrafo 16. In tal caso, l'amministrazione imputa gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 74.</p>	
<p>69 I dividendi o analoghe distribuzioni di risultati economici sono rilevati come ricavo quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti tre condizioni:</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>a) sorge il diritto dell'amministrazione a ricevere il pagamento del dividendo;</p> <p>b) è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'amministrazione; e</p> <p>c) la valutazione dell'ammontare del dividendo rispetta i postulati e i vincoli dell'informazione di bilancio.</p>	
<p>70 Rispetto a un'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 10, l'amministrazione imputa un ricavo o un costo al conto economico: (i) quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, (ii) quando l'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 40; (iii) tramite il processo di ammortamento, o (iv) a fronte di una riduzione di valore.</p>	<p>Le imputazioni al conto economico non sono chiare nella modalità.</p>
<p>71 Rispetto a una passività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 15, l'amministrazione imputa un ricavo o un costo al conto economico: (i) quando la passività finanziaria è eliminata contabilmente o (ii) tramite il processo di ammortamento.</p>	
<p>72 Per le attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 11, le variazioni del valore di mercato dell'attività finanziaria sono imputate:</p> <p>a) al conto economico, nella misura corrispondente alle riduzioni di valore determinate conformemente al presente standard (cfr. paragrafi da 33 a 38) o attribuibile a fluttuazioni dei tassi di cambio;</p> <p>b) per la parte restante, direttamente a una riserva indisponibile del patrimonio netto, fino a quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata.</p> <p>Se l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, l'ammontare cumulato delle variazioni nel valore di mercato, precedentemente imputate</p>	<p>Le imputazioni al conto economico non sono chiare nella modalità</p>

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>direttamente al patrimonio netto, è stornato dal patrimonio netto al conto economico.</p> <p>Se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto verso un'altra categoria di valutazione, l'amministrazione applica quanto stabilito dai paragrafi 43 e 45. L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è imputato al conto economico.</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute in questo paragrafo, gli importi imputati al conto economico sono pari agli importi che sarebbero stati imputati al conto economico se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.</p>	
<p>73 Per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio, irrevocabilmente designati come valutati al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 13, l'ammontare cumulato delle variazioni nel valore di mercato, imputate direttamente al patrimonio netto, non viene mai stornato al conto economico, nemmeno quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.</p>	
<p>74 Per le passività finanziarie designate come valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico in conformità al paragrafo 16, le variazioni del valore di mercato sono imputate:</p> <p>a) direttamente al patrimonio netto, per la parte attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività;</p> <p>b) al conto economico, per la parte restante.</p> <p>Ciò a meno che il trattamento di cui alla lettera a) crei o amplifichi un'asimmetria contabile nel conto economico, nel qual caso l'amministrazione imputa al conto economico l'intera variazione del valore di mercato della passività.</p>	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Presentazione in bilancio</i>	
<i>Compensazione di attività e passività finanziarie</i>	
<p>75 Un'attività e una passività finanziaria sono compensate, esponendo nello stato patrimoniale il relativo saldo, solo quando l'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) detiene un diritto legale a compensare gli importi, e b) intende estinguere l'attività e la passività per il relativo saldo, oppure monetizzare l'attività e contemporaneamente estinguere la passività. <p>La monetizzazione di un'attività finanziaria e l'estinzione di una passività finanziaria sono considerate contemporanee solo se avvengono nello stesso momento.</p>	
<i>Informazione integrativa</i>	
<i>Classificazione degli strumenti finanziari</i>	
<p>76 Quando questo standard richiede di presentare, in nota integrativa, informazioni articolate per classi di strumenti finanziari, l'amministrazione adotta una classificazione coerente con la natura delle informazioni da presentare e con le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti.</p> <p>In ogni caso, le informazioni devono essere presentate separatamente per gli strumenti finanziari derivati e, relativamente agli altri strumenti finanziari, per ciascuna delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico; b) passività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico; c) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato; d) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato; e) attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 11; 	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>f) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio valutati al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 13.</p> <p>L'amministrazione evidenzia le corrispondenze tra la classificazione adottata e l'articolazione delle voci esposte nello stato patrimoniale.</p>	
<p><i>Rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'amministrazione</i></p>	
<p>77 L'amministrazione fornisce informazioni integrative che consentono agli utilizzatori del bilancio d'esercizio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'amministrazione stessa.</p>	
<p><i>Informazioni relative allo stato patrimoniale</i></p>	
<p>78 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l'amministrazione indica il valore alla data di chiusura dell'esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Scompone inoltre la relativa variazione in termini di: (i) nuove acquisizioni, (ii) eliminazioni contabili, (iii) riclassificazioni, (iv) variazioni di valore imputate al conto economico; (v) variazioni di valore imputate direttamente al patrimonio netto; (vi) altre cause di variazione.</p>	
<p>79 L'amministrazione indica se, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce o in esercizi precedenti, ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 39. Per ogni riclassificazione, l'amministrazione:</p> <p>a) indica la data di riclassificazione;</p> <p>b) fornisce una spiegazione dettagliata del cambiamento del proprio modello di gestione delle attività finanziarie nonché una descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio d'esercizio;</p> <p>presenta l'importo riclassificato da e verso ogni categoria di valutazione.</p>	c)
<p>80 L'amministrazione indica:</p>	b)

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>a) il valore contabile di eventuali attività finanziarie date in garanzia, inclusa la separata indicazione, conformemente al paragrafo 62 lett. b), delle garanzie reali che il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare, e le clausole e condizioni della garanzia.</p>	
<p>81 Quando l'amministrazione detiene a titolo di garanzia attività finanziarie o non finanziarie e le è consentito di vendere o di ridare in garanzia tali attività anche in assenza di inadempimento da parte del proprietario, essa indica:</p> <p>a) il valore di mercato dell'attività detenuta in garanzia;</p> <p>b) il valore di mercato di qualsiasi attività ricevuta in garanzia e venduta o ridata in garanzia, evidenziando anche l'eventuale obbligo di restituzione; e</p> <p>le clausole e condizioni associate all'utilizzo dell'attività ricevuta in garanzia.</p>	c)
<p>82 Per ogni classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, l'amministrazione indica l'entità del fondo svalutazione nonché le relative variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. Illustra inoltre i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per stimare le riduzioni di valore e le motivazioni delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.</p> <p>Per ogni classe di attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l'amministrazione indica l'entità della riserva costituita a fronte delle riduzioni di valore nonché le relative variazioni intervenute nel corso dell'esercizio (cfr. paragrafi 33 e 72). Illustra inoltre i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per stimare le riduzioni di valore e le motivazioni delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.</p> <p>Le informazioni richieste in questo paragrafo sono fornite separatamente per:</p> <p>a) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese nei 12 mesi successivi;</p>	e)

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>b) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario perché il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;</p> <p>c) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario perché trattasi di attività finanziarie deteriorate, ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate;</p> <p>d) crediti le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario con il metodo semplificato di cui al paragrafo 37;</p> <p>attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per quelle iscritte in bilancio nel corso dell'esercizio, l'amministrazione indica anche l'importo totale delle perdite attese stimate al momento della rilevazione iniziale.</p>	
<p>83 Per ogni classe di attività finanziarie, l'amministrazione indica:</p> <p>a) l'entità delle eventuali eliminazioni contabili operate ai sensi del paragrafo 31, ossia perché l'amministrazione non ha più una ragionevole aspettativa di ricevere i flussi finanziari relativi a un'attività finanziaria nella sua interezza o a parte di essa;</p> <p>b) le iniziative intraprese per recuperare l'attività finanziaria prima di deciderne l'eliminazione contabile;</p> <p>l'importo delle attività finanziarie che, pur essendo state contabilmente eliminate, sono ancora oggetto di esecuzione forzata.</p>	c)
<p>84 Per i debiti esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, l'amministrazione indica:</p> <p>a) i dettagli di qualsiasi inadempimento intervenuto nel corso dell'esercizio;</p> <p>b) il valore contabile, alla data di chiusura dell'esercizio, dei debiti oggetto dell'inadempimento; e</p> <p>se l'inadempimento sia stato sanato o se le condizioni del debito siano state rinegoziate prima dell'approvazione o adozione del bilancio d'esercizio.</p>	c)

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Informazioni relative al conto economico</i>	
<p>85 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l'amministrazione indica i ricavi e i costi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) variazioni nel valore di mercato imputate al conto economico; b) interessi attivi o passivi; c) commissioni, a eccezione degli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo; d) dividendi ricevuti e analoghe distribuzioni ricevute di risultati economici; e) riclassificazioni di attività finanziarie; f) riduzioni di valore e relativi ripristini; g) eliminazioni contabili operate, ai sensi del paragrafo 31, laddove non vi fosse più una ragionevole aspettativa di recuperare integralmente o parzialmente l'attività finanziaria; h) altre eliminazioni contabili; <p>ulteriori cause.</p>	i)
86 L'amministrazione presenta un'analisi dei ricavi e dei costi rilevati nel corso dell'esercizio per effetto dell'eliminazione contabile di attività e passività finanziarie. Presenta inoltre i motivi dell'eliminazione.	
<i>Politiche contabili</i>	
87 L'amministrazione presenta le politiche contabili applicate, in conformità con ITAS 1 – <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i> . Presenta inoltre gli eventuali cambiamenti di politiche contabili, in conformità con ITAS 2 – <i>Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i> .	
88 L'amministrazione presenta e motiva l'eventuale ricorso alle opzioni disciplinate:	d)

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<p>a) dal paragrafo 19 (valutazione al valore nominale di crediti e debiti a breve termine quando gli effetti dell'attualizzazione e i costi di transazione sono irrilevanti);</p> <p>b) dal paragrafo 13 (per specifici investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio che non siano detenuti per la negoziazione, designazione irrevocabile quale strumento finanziario valutato al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto);</p> <p>c) dal paragrafo 14 (per attività finanziarie che sono di norma valutate al costo ammortizzato conformemente al paragrafo 10 o al valore di mercato conformemente al paragrafo 11, designazione irrevocabile quale strumento finanziario valutato al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico);</p> <p>dal paragrafo 16 (designazione irrevocabile di passività finanziarie come valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico).</p>	
<i>Valore di mercato</i>	
<p>89 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l'amministrazione presenta il valore di mercato, con modalità che consentano il confronto con il relativo valore contabile. L'informazione non è richiesta quando il valore contabile rappresenta una ragionevole approssimazione del valore di mercato.</p>	
<p>90 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l'amministrazione presenta i metodi impiegati per determinare il valore di mercato. Presenta inoltre gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione impiegati in assenza di dati di mercato osservabili, nonché le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente e le relative motivazioni.</p>	

ITAS II – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
<i>Prestiti a condizioni agevolate</i>	
<p>91 Per i prestiti a condizioni agevolate concessi dall'amministrazione, l'amministrazione stessa presenta:</p> <p>a) il valore nominale dei prestiti alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>b) la finalità e le condizioni di ciascuna tipologia di prestiti, inclusa la natura dell'agevolazione concessa;</p> <p>le ipotesi poste a base della valutazione.</p>	c)
<i>Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari</i>	
<p>92 L'amministrazione fornisce informazioni qualitative e quantitative che consentono agli utilizzatori del bilancio d'esercizio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti da strumenti finanziari ai quali l'amministrazione è esposta alla data di chiusura dell'esercizio.</p> <p>Questi rischi tipicamente comprendono il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.</p>	
<p>93 In termini di informazioni qualitative, per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, l'amministrazione presenta:</p> <p>a) le esposizioni al rischio e come si sono generate;</p> <p>b) gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi, nonché i metodi utilizzati per valutare il rischio; e</p> <p>qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all'esercizio precedente.</p>	c)
<p>94 In termini di informazioni quantitative, l'amministrazione presenta:</p> <p>a) per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>b) con riferimento specifico al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato, le informazioni richieste rispettivamente dai paragrafi 95 e 96, 97, 98;</p>	c)

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, le concentrazioni di rischio, se non già evidenti dalle informazioni fornite in conformità alle lettere a) e b).	
<p>95 Con specifico riferimento al rischio di credito, l'amministrazione fornisce e) informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio d'esercizio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. A tal fine, le informazioni integrative sul rischio di credito comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, le informazioni in materia di riduzione di valore richieste dal paragrafo 82; b) per gli strumenti finanziari ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38, le informazioni richieste dal paragrafo 96; c) informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito e sulla loro relazione con la valutazione delle perdite attese; d) informazioni sull'esposizione al rischio di credito derivante da contratti di garanzia finanziaria; <p>ulteriori informazioni quantitative e qualitative sull'esposizione dell'amministrazione al rischio di credito, comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.</p>	
<p>96 Per ogni classe di strumenti finanziari ai quali non si applicano le b) disposizioni in materia di riduzioni di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38, l'amministrazione presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammontare che, alla data di chiusura dell'esercizio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito. Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile rappresenta la massima esposizione al rischio di credito; 	

ITAS 11 – Strumenti finanziari (Proposta di Statuizione)	Osservazioni/modifiche/integrazioni
una descrizione delle garanzie reali detenute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.	
<p>97 Con specifico riferimento al rischio di liquidità, l'amministrazione:</p> <p>a) presenta, per ogni classe di passività finanziarie (compresi i contratti di garanzia finanziaria stipulati in qualità di garante), un'analisi delle scadenze residue;</p> <p>descrive le proprie pratiche di gestione del rischio.</p>	
<p>98 Con specifico riferimento al rischio di mercato, l'amministrazione presenta:</p> <p>a) un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'amministrazione stessa è esposta alla data di chiusura dell'esercizio, mostrando gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto che deriverebbero da variazioni ragionevolmente possibili in ciascuna variabile rappresentativa del rischio;</p> <p>b) i metodi e le ipotesi utilizzati nell'analisi di sensitività; e</p> <p>le eventuali modifiche rispetto ai metodi e alle ipotesi utilizzati nell'esercizio precedente, con le relative motivazioni.</p>	
<p>99 Con riferimento alle attività finanziarie trasferite (come definite nel paragrafo 49), l'amministrazione fornisce un'informativa circa la natura e i rischi di:</p> <p>a) attività finanziarie trasferite, ma non eliminate contabilmente nella loro interezza, inclusa la relazione con le passività associate; e</p> <p>attività finanziarie che sono state eliminate contabilmente nella loro interezza, ma rispetto alle quali persiste un coinvolgimento residuo dell'amministrazione, incluso il valore contabile e il valore di mercato delle attività e passività iscritte nello stato patrimoniale che rappresentano tale coinvolgimento residuo.</p>	

COMMISSIONE ARCONET

OGGETTO: *ITAS 12 -Bilancio consolidato* - Parere ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, comunica le proprie osservazioni nello schema di seguito riportato.

Tali osservazioni sono state condivise all'unanimità nel corso della riunione dell'8 maggio 2024, con l'astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, dell'ISTAT, del prof. Riccardo Mussari e del dr. Davide Di Russo.

Osservazioni di carattere generale per il Comitato direttivo

La Commissione Arconet ribadisce le proprie preoccupazioni sul processo di attuazione della Riforma Accrual che ad oggi:

- *non consente di avviare la sperimentazione/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;*
- *non prevede formazione organizzata con modalità condivise con i rappresentanti degli enti territoriali;*
- *non permette l'adeguamento dei sistemi informativi degli enti nei tempi necessari per l'avvio della fase pilota il 1° gennaio 2025.*

In occasione del primo parere reso ai sensi dell'art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardante il quadro concettuale, la Commissione aveva segnalato di non essere pregiudizialmente contraria alla Riforma Accrual, la cui attuazione richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e del dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, con l'obiettivo di garantire:

- *la sperimentazione della riforma;*
- *la formazione degli operatori;*
- *una semplificazione del sistema contabile complessivo.*

In assenza di indicazioni sui tempi e le modalità di attuazione della Riforma Accrual la Commissione Arconet proseguirà l'esame degli ITAS e continuerà a dare il proprio contributo alla definizione degli standard nello spirito di leale collaborazione, ritenendo necessario rappresentare le competenze e le sensibilità degli enti territoriali.

Al fine di superare tale criticità, i rappresentanti degli enti territoriali propongono un nuovo incontro con il Comitato direttivo della Struttura di governance della Riforma.

<p align="center">ITAS 12 – <i>Bilancio consolidato</i> <i>(Proposta di Statuizione)</i></p>	<p align="center">Osservazioni/modifiche/integrazioni</p>
<p>Premessa</p>	<p>Si rileva la mancanza di un rinvio generale ai Principi contabili civilistici ed agli OIC</p>
<p>I Il presente standard disciplina i principi per la predisposizione del bilancio consolidato quando l'amministrazione controlla o partecipa in uno o più organismi.</p> <p>Per raggiungere tale finalità, il presente standard:</p> <p>a) stabilisce le condizioni per determinare l'area di consolidamento;</p> <p>b) definisce la nozione di controllo e di partecipazione che rappresentano il criterio base per il consolidamento;</p> <p>c) stabilisce i requisiti contabili per la predisposizione del bilancio consolidato.</p>	
<p>Definizioni</p>	
<p>2 I seguenti termini vengono utilizzati nel presente ITAS con i significati indicati:</p>	
<p>L'Amministrazione capogruppo è l'amministrazione pubblica al vertice del gruppo che ha la responsabilità di predisporre il bilancio consolidato.</p>	
<p>Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo consolidato, inteso come un unico soggetto, al termine di un periodo amministrativo.</p>	
<p>Il controllo (la partecipazione di controllo) sussiste quando l'amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o in organo equivalente dell'organismo controllato oppure quando per l'amministrazione capogruppo si verificano una o più delle</p>	<p>E' necessario che siano fornite esemplificazioni specifiche nelle linee guida sul controllo (partecipazione di controllo) e le varie circostanze che si verificano per l'amministrazione capogruppo.</p>

seguenti circostanze:	
a) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell'organo equivalente, dell'organismo controllato, da cui discende il potere di decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dello stesso;	
b) l'obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi controllati nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;	
c) l'esercizio di un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.	
Il controllo congiunto è la situazione in cui l'amministrazione detiene una partecipazione di controllo congiuntamente con altre amministrazioni e/o organismi, tramite accordi e/o patti, in un organismo vincolanti o disposizioni normative.	
Il gruppo consolidato (o insieme di organismi rientranti nell'area di consolidamento) è l'insieme formato dall'amministrazione e dai suoi organismi oggetto di consolidamento.	Si suggerisce di formulare esempi di gruppo consolidato e gruppo consolidato intermedio nelle linee guida.
Il gruppo consolidato intermedio è l'insieme formato da un organismo controllato dall'amministrazione che a sua volta redige un bilancio consolidato.	
Gli organismi sono tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato con un autonomo sistema contabile, dotati o non dotati di personalità giuridica.	
La partecipazione di rilevanza (o rilevante) sussiste, ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 10, quando l'amministrazione capogruppo dispone direttamente della minoranza dei voti esercitabili nell'assemblea o in organo equivalente dell'organismo oppure quando si configura per l'amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente dell'organismo, da cui discende il potere di partecipare alle decisioni in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dello stesso.	Si suggerisce di chiarire nelle linee guida la partecipazione di rilevanza.

<p>La partecipazione indiretta è una partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di propri organismi controllati e/o per il tramite di organismi dove detiene una partecipazione di rilevanza.</p>	<p>Si propone l'integrazione in carattere rosso.</p>
<p>Ambito di applicazione</p>	
<p>3 L'amministrazione applica il presente standard nella predisposizione e presentazione del bilancio consolidato, utilizzando gli schemi dell'ITAS I - <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio.</i></p>	
<p>4 L'amministrazione, indipendentemente dalla natura del suo legame con un altro organismo, deve determinare se detiene una partecipazione di controllo o di rilevanza, valutando se sussistono o meno le condizioni di controllo di cui al paragrafo 2.</p> <p>Ai fini del presente standard, la partecipazione non presuppone necessariamente un legame partecipativo al capitale sociale/fondo di dotazione.</p>	<p>Precisare se è necessario determinare anche se il tipo di controllo è congiunto</p>
<p>5 L'amministrazione considera tutti i fatti e le circostanze nel determinare se controlla o detiene una partecipazione rilevante in un altro organismo. L'amministrazione valuta nuovamente l'esercizio del controllo o la rilevanza della partecipazione in un organismo qualora i fatti e le circostanze indichino la presenza di variazioni in uno o più degli elementi di controllo o di rilevanza di cui al paragrafo 2 e 10.</p>	
<p>6 L'amministrazione redige il bilancio consolidato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari.</p>	<p>Specificare la nozione di principi contabili uniformi ed esemplificare</p>
<p>7 Il consolidamento di un organismo partecipato inizia dalla data in cui l'amministrazione ottiene il controllo o la partecipazione di rilevanza dello stesso e cessa quando l'amministrazione perde tale condizione.</p>	
<p>8 I bilanci dell'amministrazione e dei suoi organismi partecipati, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono predisposti alla data di chiusura del bilancio come individuata da ITAS I - <i>Composizione e schemi del bilancio di</i></p>	

esercizio.	
Il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare, ovvero inclusi nell'area di consolidamento, siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con la data di chiusura dell'esercizio del bilancio dell'amministrazione.	
Nei casi in cui la data di chiusura del bilancio d'esercizio di un organismo incluso nell'area di consolidamento sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, l'organismo redige un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio consolidato dell'amministrazione.	
Se la data di chiusura dell'esercizio di una gestione estera (ITAS 3 - <i>Operazioni, attività e passività in valuta estera</i>) è diversa da quella del bilancio consolidato, la gestione estera prepara un bilancio d'esercizio supplementare alla data di chiusura del bilancio consolidato.	
Interessenze di terzi	
9 L'amministrazione controllante deve presentare le Interessenze di terzi nello schema di stato patrimoniale consolidato nell'ambito del patrimonio netto e nello schema di conto economico consolidato nell'ambito del risultato d'esercizio, separatamente dal patrimonio netto di pertinenza e del risultato economico del gruppo consolidato.	Sarebbe necessario introdurre o richiamare la definizione di "interessenze di terzi" e formulare esempi nelle linee guida.
Area di consolidamento	
10 L'amministrazione inserisce nel bilancio consolidato gli organismi controllati, mentre ha la facoltà di non inserire nel bilancio consolidato gli organismi con partecipazione di rilevanza, il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo consolidato. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto al: a) totale dell'attivo;	Si propone di estendere la disciplina dell'irrelevanza anche alle partecipazioni di controllo, salvo per gli organismi in house. Si suggerisce di fornire nelle linee guida esempi e approfondimenti sulla determinazione dell'area di consolidamento e sulle varie casistiche Per le Regioni, è necessario coordinare la disciplina con le norme che prevedono l'elaborazione di un conto consolidato per la sanità. Di conseguenza si propone di non tenere conto dei proventi destinati al finanziamento dei costi della Sanità, come invece nel 4/4 (Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario).

<p>b) patrimonio netto;</p> <p>c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa; dell'amministrazione capogruppo.</p>	<p>finanziamento dei costi della Sanità, come invece nel 4/4 (Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario).</p>
<p>In ogni caso, sono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi che svolgono i servizi fondamentali per l'amministrazione capogruppo.</p> <p>In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.</p>	<p>Si segnala la necessità di inserire nell'ITAS la definizione di servizi fondamentali ai fini del presente ITAS (in house? affidamento diretto? % di proventi?). Si propone di fare riferimento a "funzioni fondamentali o servizi pertinenti alle funzioni fondamentali". Si segnala il rischio che il riferimento alle funzioni fondamentali comporta il rischio di considerare non rilevanti la gran parte delle partecipazioni.</p>
<p>La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo organismo, sia all'insieme degli organismi ritenuti irrilevanti, al fine di evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente irrilevanti sottragga al bilancio del gruppo consolidato informazioni significative. A tal fine, la sommatoria degli organismi, singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare un'incidenza inferiore al 10 per cento per ciascuno dei parametri sopra indicati. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, l'amministrazione capogruppo individua i bilanci degli organismi singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un'incidenza inferiore al 10 per cento.</p> <p>L'amministrazione capogruppo individua i bilanci degli organismi singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato.</p>	
<p>Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, l'amministrazione capogruppo ha la facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone motivazione nella nota integrativa.</p> <p>La percentuale di irrilevanza riferita al totale del valore della produzione o al totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'organismo o al totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa dell'amministrazione capogruppo.</p>	

<p>Uniformità dei bilanci</p>	
<p>I I Nei casi in cui i criteri di valutazione adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non si conformano agli ITAS, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.</p> <p>L'amministrazione capogruppo deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche e alla loro omogeneizzazione. A tal fine l'amministrazione fornisce le necessarie istruzioni agli organismi inclusi nell'area di consolidamento.</p> <p>La conformità della documentazione trasmessa alla amministrazione capogruppo costituisce una responsabilità dell'organismo da consolidare.</p> <p>Nelle circostanze eccezionali in cui si concluda che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, si può derogare a tale disposizione e in merito si rinvia a quanto previsto da ITAS I - <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i>.</p>	<p>Si rende necessario un approfondimento con esempi nelle linee guida, con particolare riguardo alle necessarie istruzioni della capogruppo agli organismi inclusi nell'area di consolidamento.</p> <p>Occorrerebbe precisare meglio il concetto in cui si prevede che l'amministrazione deve farsi carico....., ma la responsabilità è dell'organismo da consolidare</p>
<p>Eliminazione delle operazioni infragruppo</p>	
<p>I 2 Il bilancio consolidato comprende soltanto le operazioni che gli organismi inclusi nell'area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo consolidato.</p> <p>Devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo consolidato I.</p> <p>La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.</p> <p>Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infragruppo andando ad evidenziare:</p> <p>a) le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo consolidato distinguendole per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni;</p>	<p>Le linee guida dovranno approfondire ed esemplificare in modo esaustivo le operazioni qui sinteticamente descritte.</p> <p>Refuso: eliminare " i."</p>

<p>pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);</p> <p>b) le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;</p> <p>c) la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.</p>	
<p>Metodi di consolidamento</p>	
<p>13 I bilanci dell'amministrazione capogruppo e degli organismi del gruppo consolidato, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):</p> <p>a) per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli organismi controllati (metodo integrale);</p> <p>b) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci degli organismi a controllo congiunto e di quelli in cui l'amministrazione detiene una partecipazione di rilevanza (metodo proporzionale).</p>	<p>Le linee guida dovranno approfondire ed esemplificare in modo esaustivo le operazioni qui sinteticamente descritte.</p>
<p>Per i gruppi intermedi, ai fini del consolidamento, si utilizza il bilancio consolidato degli stessi.</p> <p>Per l'organismo privo di quote di partecipazione al capitale o al fondo di dotazione la partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'organismo. La corrispondente quota del patrimonio netto e del risultato economico dell'organismo, se lo statuto di quest'ultimo prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti, è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella dell'amministrazione</p>	

capogruppo.	
Informazioni supplementari da inserire in nota integrativa	
<p>14 Oltre alle informazioni previste in ITAS I – <i>Composizione e schemi del bilancio di esercizio</i> per la nota integrativa, l'amministrazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'elenco degli organismi che compongono il gruppo consolidato, con indicazione delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla stessa e da ciascuno degli organismi del gruppo consolidato;b) le motivazioni alla base della scelta di consolidare o meno gli organismi del gruppo consolidato;c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria o organo equivalente;d) la metodologia di consolidamento per ciascun organismo del gruppo consolidato, evidenziando la percentuale utilizzata per consolidare con il metodo proporzionale.	